

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 11 settembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente  
e della sicurezza energetica

DECRETO 21 luglio 2025.

Aggiornamento della disciplina dei certificati bianchi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni. (25A04923). . . . . Pag. 1

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 25 luglio 2025.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma nazionale del Fondo sicurezza interna (ISF) 2021-2027, di cui al regolamento (UE) 2021/1149 del 7 luglio 2021, annualità 2024. (Decreto n. 15/2025). (25A04891) Pag. 25

DECRETO 25 luglio 2025.


Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento (UE) 2021/2115, campagna 2025/2026, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 16/2025). (25A04892) . . . . . Pag. 26

DECRETO 25 luglio 2025.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati sulla sostenibilità agricola su tutto il territorio nazionale (rete RISA), per l'anno 2025. (Decreto n. 17/2025). (25A04893) . . . . . Pag. 28

DECRETO 25 luglio 2025.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per l'annualità 2024 del Piano strategico della politica agricola comune (PAC) 2023-2027 - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). (Decreto n. 18/2025). (25A04894) Pag. 30



**Ministero dell'università  
e della ricerca**

DECRETO 19 agosto 2025.

**Autorizzazione alla «Scuola Adleriana di psicoterapia del CRIFU» a spostare la sede principale di Milano, mantenendo il medesimo numero di allievi. (25A04930).....** Pag. 33

DECRETO 20 agosto 2025.

**Autorizzazione all'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» a spostare la sede periferica di Bari a Verona, con contestuale aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da diciassette a venti unità e, per l'intero corso da sessantotto a ottanta unità. (25A04931).....** Pag. 33

DECRETO 20 agosto 2025.

**Autorizzazione alla «Scuola Adleriana di psicoterapia dell'Istituto Alfred Adler di Milano», per la sede principale di Brescia, ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da quindici a diciannove unità e per l'intero corso, da sessanta a settantasei unità. (25A04932).....** Pag. 34

**Ministero della salute**

DECRETO 7 agosto 2025.

**Determinazione delle tariffe per i servizi resi nell'ambito del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici. (25A04921).....** Pag. 35

DECRETO 7 agosto 2025.

**Determinazione delle tariffe per i servizi resi nell'ambito del regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro. (25A04922).....** Pag. 37

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Autorità di bacino distrettuale  
delle Alpi Orientali**

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Dolo (25A04929)..... Pag. 39



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 21 luglio 2025.

**Aggiornamento della disciplina dei certificati bianchi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni.**

### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e, in particolare, l'art. 9, comma 1, ai sensi del quale le concessioni alle imprese distributrici di energia elettrica prevedono misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» e, in particolare, l'art. 16, comma 4, ai sensi del quale le imprese di distribuzione di gas naturale perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili secondo obiettivi quantitativi nazionali e principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza unificata;

Visti i decreti del 24 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001, con cui è stata data attuazione all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 e all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 205 del 1° settembre 2004, con cui sono stati abrogati e sostituiti i decreti ministeriali del 24 aprile 2001;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» e, in particolare, l'art. 7, che ha demandato al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la disciplina degli obblighi per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui al decreto legislativo n. 79/1999 e al decreto legislativo n. 164/2000 attraverso il meccanismo dei certificati bianchi, ponendo a carico delle tariffe

per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale la copertura dei costi per la realizzazione dei progetti;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'art. 29, che ha stabilito ulteriori principi in materia di certificati bianchi, disponendo altresì il passaggio delle attività di gestione del meccanismo dei certificati bianchi al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012, recante «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'11 gennaio 2017, recante «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 maggio 2018, che modifica e aggiorna il decreto ministeriale 11 gennaio 2017;

Visti i decreti attuativi del decreto ministeriale 10 maggio 2018, emanati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 30 aprile 2019, il 9 maggio 2019 e il 1° luglio 2020;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'art. 48, relativo all'ammissibilità al meccanismo dei certificati bianchi dei progetti di efficienza energetica che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 maggio 2021, recante «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024 (cd. certificati bianchi)».

Visto il decreto attuativo del decreto ministeriale 21 maggio 2021, emanato dal Ministero della transizione ecologica il 3 maggio 2022, nonché gli ulteriori decreti



attuativi n. 10 del 4 maggio 2023 e n. 53 del 16 ottobre 2023 emanati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante attuazione della direttiva 2018/2002/UE e, in particolare, l'art. 3, secondo cui l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico consiste nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e l'art. 7, che disciplina l'obiettivo obbligatorio di efficienza energetica;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo a controlli e sanzioni in materia di incentivi;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e il relativo decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2014, recante approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 20 maggio 2015, n. 106, recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto il PNIEC del giugno 2024 trasmesso alla Commissione europea in data 1° luglio 2024 in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha disposto il passaggio delle competenze in materia di energia dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con cui il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 29;

Acquisito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, reso con deliberazione 175/2025/I/EFER del 15 aprile 2025;

Acquisito il parere del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, espresso con nota prot. UDCM 10345 del 18 aprile 2025;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata espressa nella riunione del 10 luglio 2025, rep. atti n. 91/CU del 2025;

Decreta:

Art. 1.

#### *Oggetto e campo di applicazione*

1. Il presente decreto determina gli obiettivi e gli obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico negli usi finali per il periodo 2025-2030 da conseguire attraverso il meccanismo dei certificati bianchi.

2. È inoltre definita la disciplina generale del meccanismo per il rilascio dei certificati bianchi e sono introdotte modalità alternative o aggiuntive per l'attribuzione dei benefici funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 2.

#### *Definizioni*


1. Agli effetti del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) certificato bianco o anche titolo di efficienza energetica (TEE): documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione commerciale di ogni certificato bianco è pari a una tonnellata equivalente di petrolio (di seguito «TEP»);

b) componente rigenerato: componente già utilizzato, sottoposto a processi sostanziali di riparazione e manutenzione straordinaria che ne consentano il ripristino delle normali condizioni di operatività;

c) consumo di *baseline*: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come riferimento per il calcolo dei risparmi energetici aggiuntivi riconosciuti ai fini dei certificati bianchi. Il consumo di *baseline* corrisponde al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto, salvo quanto previsto all'art. 5, comma 6 e dall'allegato 1, punto 1.3. Per i nuovi impianti, edifici o siti per i quali non esistono consumi energetici precedenti, il consumo di *baseline* è pari al consumo di riferimento;

d) consumo di riferimento: consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all'intervento, o l'insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta *standard* di mercato in termini tecnologici e/o lo *standard* minimo fissato dalla normativa;



e) contratto tipo: contratto che disciplina i rapporti tra il soggetto proponente, il soggetto titolare del progetto (se diverso dal soggetto proponente) ovvero i soggetti titolari per i casi di cui all'art. 6, comma 4 e il Gestore dei servizi energetica - GSE S.p.a. (GSE) ai fini dell'erogazione dei certificati bianchi;

f) data di avvio della realizzazione del progetto: data di inizio dei lavori per la realizzazione del progetto. Non sono rilevanti ai fini della determinazione di tale data l'acquisto del terreno o i lavori preparatori, come la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari;

g) data di prima attivazione del progetto: data in cui il progetto inizia a generare risparmi addizionali di energia primaria;

h) distributore: la persona giuridica che effettua attività di trasporto dell'energia elettrica e gas attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, o in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;

i) energia elettrica o gas distribuiti sull'intero territorio nazionale: somma dell'energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o del gas trasportati ai clienti finali da tutti i soggetti autorizzati alla distribuzione, inclusi gli autoconsumi degli stessi soggetti;

j) energia elettrica o gas distribuiti da un distributore: energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o gas trasportati ai clienti finali connessi alla rete del distributore, inclusi gli autoconsumi del distributore;

k) Ministero: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

l) obblighi quantitativi nazionali: quota degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che deve essere conseguita dai singoli soggetti obbligati;

m) obbligo minimo: quota dell'obbligo di competenza di ciascun soggetto obbligato, per un determinato anno d'obbligo, pari al 60% dell'obbligo relativo all'anno stesso e degli eventuali residui degli anni precedenti;

n) periodo di monitoraggio di una RC o RS: il periodo nel corso del quale sono contabilizzati i risparmi energetici oggetto della richiesta, secondo quanto specificato all'allegato 1 al presente decreto;

o) progetto di efficientamento energetico integrato: insieme di interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare del progetto, riferiti all'intero componente, mezzo di trasporto, linea produttiva, edificio o loro parti. Il progetto può comprendere la sostituzione o nuova installazione di componenti e dispositivi, nonché la modifica del *layout* di linee produttive. Sono esclusi interventi di manutenzione e ripristino delle normali condizioni di esercizio. Nel caso di efficientamento energetico degli edifici, l'intervento può interessare, anche contestualmente, l'involucro, gli impianti e i dispositivi tecnologici;

p) progetto a consuntivo (PC): progetto in cui i risparmi sono valutati con il metodo di consuntivo, come definito nell'allegato 1, in conformità a un programma di misura approvato dal GSE;

q) progetto di efficienza energetica (di seguito anche «progetto»): intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformità ad un programma di misura approvato dal GSE;

r) progetto di efficienza energetica ammissibile: progetto di efficienza energetica che genera risparmi energetici addizionali e per il quale si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera sono utilizzati nuovi componenti, o componenti rigenerati per i quali non sia stato percepito in precedenza un incentivo a carico del meccanismo dei certificati bianchi, al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto, e che la data di avvio della realizzazione del progetto è successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei certificati bianchi, salvo quanto previsto dal punto 1.7 dell'allegato 1 al presente decreto;

s) progetto di riferimento: l'intervento o l'insieme di interventi che, in relazione al progetto proposto, è realizzato con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono lo *standard* di mercato in termini tecnologici e normativi;

t) progetto standardizzato (PS): progetto con metodo di valutazione dei risparmi standardizzato, come definito nell'allegato 1, in conformità al programma di misura approvato dal GSE;

u) richiesta certificazione risparmi a consuntivo (RC): la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto a consuntivo;


v) richiesta certificazione risparmi standardizzato (RS): richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto standardizzato;

w) richiesta certificazione risparmi semplificata: RC o RS presentata secondo le modalità previste dall'allegato 1, punto 3.5;

x) risparmio energetico addizionale: differenza, in termini di energia primaria (espressa in TEP), tra il consumo di *baseline* e il consumo energetico conseguente alla realizzazione del progetto. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;

y) ESCO o SSE: Società di servizi energetici che realizza interventi di risparmio energetici, anche finanziati autonomamente o tramite terzi, conseguendo un aumento di efficienza del sistema di domanda e offerta di energia del cliente e assumendo la responsabilità del risultato nel rispetto del livello di servizio concordato;

z) soggetto proponente: soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6, comma 1, che presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE; può anche non coincidere con il titolare del progetto ovvero con uno dei soggetti titolari per i casi di cui all'art. 6, comma 4. Qualora il soggetto proponente non coincida con il soggetto titolare e per i casi di cui all'art. 6, comma 4, l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE è presentata su delega dei soggetti titolari;



*aa)* soggetto titolare del progetto: soggetto che sostiene l'investimento per il progetto, ovvero i soggetti che sostengono l'investimento secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4;

*bb)* vita utile del progetto: periodo durante il quale vengono riconosciuti i certificati bianchi, nei limiti dell'allegato 2 del presente decreto.

2. Per quanto non espressamente previsto al comma 1, si applicano le definizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

### Art. 3.

#### *Soggetti obbligati*

1. I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui al presente decreto sono:

*a)* i distributori di energia elettrica che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;

*b)* i distributori di gas naturale che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.

2. Gli obblighi di cui all'art. 4, commi 4 e 5, costituiscono onere reale sulle reti di distribuzione. Gli obblighi o le frazioni di obbligo non ancora ottemperati si trasferiscono automaticamente a tutti i soggetti che subentrano ai soggetti di cui al comma 1, in qualsiasi forma, nella attività di distribuzione.

3. Nelle ipotesi di subentro di cui al comma 2, le quote d'obbligo a carico del soggetto subentrante sono proporzionali al quantitativo di energia elettrica o al volume di gas naturale distribuito dalle reti oggetto di subentro, per ciascun anno a cui tali volumi sono riferiti ai fini della quantificazione dell'obbligo o frazione di obbligo oggetto di trasferimento, indipendentemente dal numero di utenti successivamente connessi alle rispettive reti.

### Art. 4.

#### *Obiettivi e obblighi quantitativi nazionali per il periodo 2025-2030*

1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire per il periodo 2025-2030 attraverso il meccanismo dei certificati bianchi sono definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) 2024.

2. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le seguenti misure:

*a)* interventi associati al rilascio di certificati bianchi;

*b)* energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al rilascio di certificati bianchi;

*c)* interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 20 maggio 2015, n. 106 e associati al rilascio di certificati bianchi;

*d)* interventi già agevolati nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi che continuano a generare risparmi anche dopo la conclusione del periodo di vita utile.

3. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e gas a carico dei soggetti di cui all'art. 3 sono conseguiti mediante risparmi associati al rilascio di certificati bianchi, al netto dei titoli ritirati dal GSE per energia da CAR e per interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale n. 106/2015, fatto salvo quanto previsto ai commi 10 e 11.

4. Negli usi finali di energia elettrica, i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, conseguono una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di certificati bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:

*a)* 0,8556 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2025;

*b)* 1,0416 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2026;

*c)* 1,2276 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2027;

*d)* 1,4136 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2028;

*e)* 1,5996 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2029;

*f)* 1,7918 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2030.

5. Negli usi finali di gas naturale, i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, conseguono una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di certificati bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:

*a)* 0,5244 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2025;

*b)* 0,6384 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2026;

*c)* 0,7524 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2027;

*d)* 0,8664 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2028;

*e)* 0,9804 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2029;

*f)* 1,0982 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2030.

6. Ciascun distributore di energia elettrica obbligato adempie agli obblighi quantitativi nazionali di cui al comma 4 in misura proporzionale al rapporto tra la quantità di energia elettrica distribuita ai clienti finali connessi alla sua rete, autocertificata dallo stesso, e la quantità di energia elettrica distribuita sull'intero territorio nazionale da tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, determinata annualmente dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sulla base dei dati relativi all'anno precedente a quello appena trascorso.

7. Ciascun distributore di gas naturale obbligato adempie agli obblighi quantitativi nazionali di cui al comma 5 in misura proporzionale al rapporto tra la quantità di gas naturale



distribuita ai clienti finali connessi alla sua rete, e da esso autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale da tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), determinata annualmente da ARERA, sulla base dei dati relativi all'anno precedente a quello appena trascorso.

8. Entro il 31 ottobre di ogni anno ARERA comunica al Ministero e al GSE la quota parte degli obblighi, a carico di ciascun soggetto obbligato, determinata ai sensi dei commi 6 e 7. Tali dati sono pubblicati dal GSE sul proprio sito web istituzionale.

9. Gli obblighi di cui al presente articolo sono adempiuti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello d'obbligo. Nell'anno d'obbligo è possibile adempiere a una quota inferiore al 100%, ma almeno pari al 60%, dell'obbligo, purché la quota residua sia compensata nei due anni successivi.

10. I risparmi energetici derivanti da interventi finalizzati a migliorare l'efficienza delle reti elettriche e del gas naturale contribuiscono all'adempimento degli obblighi quantitativi nazionali a carico dei soggetti obbligati. Per tali interventi non sono rilasciati certificati bianchi, fatti salvi gli interventi di sostituzione dei trasformatori MT/BT a carico dell'utenza.

11. I certificati bianchi emessi a fronte di progetti eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale n. 106/2015 e annullati dal GSE nell'anno di riferimento dell'obbligo quantitativo nazionale, riducono in egual misura gli obblighi quantitativi nazionali relativi all'anno successivo.

#### Art. 5.

##### *Requisiti e modalità di ammissione al meccanismo dei Certificati Bianchi*

1. Per l'ammissione al meccanismo dei certificati bianchi è redatto e trasmesso al GSE un progetto ammissibile conforme all'allegato 1.

2. All'allegato 2, tabella 1, è riportato l'elenco non esaustivo dei progetti ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile. Gli aggiornamenti e le integrazioni alla tabella 1 sono effettuati dal GSE, previa richiesta di nulla osta al Ministero, che lo rilascia entro trenta giorni, decorsi i quali il nulla osta si intende acquisito. Gli aggiornamenti e le integrazioni sono resi disponibili sul sito istituzionale del GSE decorsi trenta giorni dalla data di acquisizione del nulla osta o dell'assenso del Ministero.

3. I progetti ammissibili acquisiscono le autorizzazioni necessarie entro i termini previsti dalla normativa vigente e sono conformi a quanto previsto dall'art. 6 dei decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004, ove applicabile.

4. I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell'efficienza energetica. Per tali progetti, il risparmio di energia addizionale è determinato:

a. in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di *baseline*, per i progetti che prevedano interventi di sostituzione con la produzione di

energia tramite le fonti solare, aerotermica, geotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui all'art. 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012;

b. in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di *baseline*, in tutti gli altri casi.

5. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i progetti di efficienza energetica di cui all'art. 5 dei decreti ministeriali del 20 luglio 2004 sono applicati i valori di potere calorifico inferiore di cui all'allegato 2, in conformità a quanto indicato all'allegato IV alla direttiva 2012/27/UE e successive modifiche e integrazioni.

6. Non sono ammessi al meccanismo dei certificati bianchi i progetti predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali.

#### Art. 6.

##### *Soggetti ammessi alla presentazione e alla realizzazione dei progetti*

1. Possono presentare il progetto di cui all'art. 5 per l'ammissione al meccanismo dei certificati bianchi:


a) i soggetti obbligati, anche attraverso società controllanti ovvero separate, partecipate, controllate o operanti in affiliazione commerciale di cui all'art. 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni;

b) i distributori di energia elettrica e gas naturale diversi dai soggetti obbligati;

c) i soggetti pubblici o privati che, per tutta la durata della vita utile del progetto, sono in possesso della certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352 o hanno nominato un esperto in gestione dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o sono in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.

2. Il soggetto titolare del progetto può essere diverso dal soggetto proponente di cui al comma 1 e, in tal caso, l'istanza per l'ammissione al meccanismo dei certificati bianchi è presentata dal soggetto proponente su delega del soggetto titolare. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), se il soggetto titolare differisce dal soggetto proponente, il possesso della certificazione è richiesto esclusivamente al soggetto proponente.

3. I certificati bianchi sono riconosciuti al soggetto titolare mediante la stipula di un contratto conforme al contratto tipo. Nell'ambito del contratto il soggetto titolare può espressamente chiedere il riconoscimento dei certificati bianchi direttamente e univocamente in capo al soggetto proponente, in qualità di soggetto delegato e nei limiti della delega presentata al GSE. In questi casi, il contratto è sottoscritto da tutti i soggetti, che sono respon-



sabili in solido dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto, secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo.

4. Gli interventi nella titolarità di diversi soggetti possono essere aggregati in unico progetto qualora riconducibili alla medesima tipologia di cui all'allegato 2, tabella 1, e qualora per il progetto sia stato correttamente stimato un risparmio energetico addizionale annuo complessivo non superiore a 50 TEP. In tal caso, il contratto tipo, sottoscritto da tutti i soggetti titolari, prevede il riconoscimento dei certificati bianchi direttamente in favore del soggetto proponente e la responsabilità in solido dei soggetti titolari per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente decreto, secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo.

5. I raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee di impresa ovvero forme associate di soggetti privati comunque denominate possono connotarsi come soggetto titolare del progetto, ovvero come uno dei soggetti titolari per i casi di cui al comma 4, a condizione che i componenti abbiano sostenuto in quota parte l'investimento per la realizzazione dell'intervento. A tal fine è conferito a una delle imprese o a uno dei soggetti, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo.

6. I raggruppamenti temporanei tra enti pubblici territoriali possono connotarsi come soggetto titolare del progetto, ovvero come uno dei soggetti titolari per i casi di cui al comma 4, a condizione che i componenti abbiano sostenuto in quota parte l'investimento per la realizzazione dell'intervento. In tal caso è obbligo del raggruppamento individuare, tramite apposita convenzione o altro atto amministrativo idoneo, un capofila tra gli enti partecipanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo.

7. Lo schema di contratto tipo è approvato dal Ministero su proposta del GSE e pubblicato sul sito istituzionale del GSE entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

#### Art. 7.

##### *Procedura di valutazione e certificazione dei risparmi energetici*

1. Il GSE svolge l'attività di valutazione e certificazione dei risparmi di energia primaria derivanti dalla realizzazione dei progetti sulla base dei criteri di cui all'art. 5 e dei metodi di valutazione di cui all'art. 8.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, Accredia e la Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE) mettono a disposizione del GSE, secondo modalità da quest'ultimo definite, le informazioni relative alle certificazioni UNI CEI 11352, UNI CEI 11339, ISO 50001 e alle nomine dei responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di valutazione preliminare (RVP) di cui all'allegato 1, punto 1.7, o dell'istanza di accesso al meccanismo dei certificati bianchi, il GSE nomina un responsabile del procedimento.

4. L'esito della valutazione tecnica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS è comunicato dal GSE al soggetto proponente entro novanta giorni dalla ricezione delle stesse.

5. Nel caso di richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS successive alla prima, sulle quali non siano intervenute modifiche ai progetti ai sensi del comma 7, il termine di cui al comma 4 è di quarantacinque giorni.

6. Il GSE può chiedere una sola volta al soggetto proponente di fornire integrazioni all'istanza e, in tal caso, le valutazioni di cui ai commi 4 e 5 si concludono, rispettivamente, entro sessanta giorni e quarantacinque giorni dalla ricezione delle integrazioni. È comunque fatta salva la facoltà per il soggetto proponente di fornire integrazioni a supporto dell'istanza.

7. In sede di presentazione della prima richiesta di verifica e certificazione dei risparmi (RC o RS) e, se necessario, nelle successive richieste, il soggetto proponente può presentare richieste documentate di modifica dei progetti a consuntivo o standardizzati (PC o PS) già approvati. In tal caso, nei termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, il GSE verifica i dati trasmessi in fase di presentazione del progetto PC o PS e i dati trasmessi in sede di presentazione delle RC o RS, al fine di verificare l'ammissibilità del progetto oggetto della modifica progettuale.

8. Il GSE emette i certificati bianchi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE.


#### Art. 8.

##### *Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi*

1. I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica di cui al presente decreto sono i seguenti:

a) metodo a consuntivo, in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dall'allegato 1, capitolo 1, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto realizzato su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati;

b) metodo standardizzato, in conformità ad un programma di misura predisposto sul campione rappresentativo secondo quanto previsto dall'allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto realizzato su più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrata la ripetitività dell'intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei



certificati bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative. Gli aggiornamenti e le integrazioni dell'elenco non esaustivo delle tipologie di interventi valutabili attraverso la modalità standardizzata e delle relative schede PS sono effettuati dal GSE con le medesime modalità previste per l'aggiornamento della tabella 1 di cui all'art. 5, comma 2.

2. Ai fini dell'ammissibilità al meccanismo dei certificati bianchi, dai progetti deve risultare la possibilità di conseguire, almeno i livelli minimi di risparmio energetico addizionale di cui all'allegato 1, capitolo 6, distinti a seconda del metodo di cui al comma 1.

#### Art. 9.

##### *Controlli*

1. Durante l'intera vita utile dei progetti, il GSE verifica a campione l'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto mediante controlli documentali o ispezioni e sopralluoghi in sito, comprese operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati, al fine di accertare:

- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi di cui al presente decreto;
- b) la conformità degli interventi al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data della presentazione del progetto;
- c) la congruità tra l'incentivo erogato e i risparmi energetici derivanti dall'intervento effettuato;
- d) la completezza e regolarità della documentazione da conservare sulla base di quanto stabilito nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti, e dalla normativa vigente al momento dell'approvazione del progetto.

2. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui al presente articolo, il GSE può avvalersi di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche.

3. Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, in contraddittorio con il soggetto destinatario dei certificati bianchi o suo delegato; dell'attività di controllo sono informate le altre parti contrattuali.

4. Le attività di controllo sono svolte nell'interesse pubblico da personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell'esercizio di tali attività riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.

5. In caso di sopralluogo, fatti salvi i controlli senza preavviso, il GSE comunica l'avvio del procedimento a mezzo lettera raccomandata A/R o Posta elettronica certificata (PEC), indicando il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo e la documentazione da rendere disponibile, con invito al soggetto proponente e al soggetto titolare del progetto a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite delegato. Il so-

pralluogo può essere svolto presso la sede del soggetto titolare del progetto e presso la sede o le sedi ove sono stati realizzati i progetti.

6. Il soggetto titolare del progetto, di concerto con il soggetto proponente, è tenuto a adottare tutte le precauzioni affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

7. Nel corso dei sopralluoghi possono essere richiesti e acquisiti atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuati rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle operazioni, è redatto un processo verbale con indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto titolare, dal soggetto proponente o dal suo delegato e ne è rilasciata copia. Nel verbale si dà atto dell'eventuale rifiuto di sottoscrivere il verbale.

8. Il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente hanno il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

9. Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in centottanta giorni, fatti salvi casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.


10. I controlli di cui al presente articolo non modificano né sostituiscono i controlli attribuiti alle amministrazioni statali, regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico in base alla normativa vigente. Fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, tali soggetti segnalano al GSE eventuali violazioni rilevanti ai fini degli obblighi di cui al presente decreto.

11. Ai fini di cui al presente articolo il GSE sottopone annualmente all'approvazione del Ministero il piano dei controlli corredato da una stima dei costi prevedibilmente necessari e trasmette con la stessa periodicità il riepilogo dei dati relativi alle verifiche eseguite e all'esito delle stesse.

#### Art. 10.

##### *Esiti dei controlli e sanzioni*

1. Se nel corso dei controlli emergono violazioni rilevanti, secondo quanto stabilito all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, il GSE rigetta l'istanza di ammissione agli incentivi ovvero dispone la decadenza dai medesimi con conseguente recupero dei certificati bianchi già emessi, valorizzati al prezzo medio di mercato registrato nell'anno antecedente a quello dell'accertamento.



2. Sono rilevanti le violazioni da cui consegue l'indebito accesso agli incentivi, tra cui:

a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti al fine accedere indebitamente agli incentivi;

b) il comportamento ostantivo od omissivo tenuto nei confronti dei soggetti incaricati di eseguire i controlli, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture interessate dal progetto e nella disponibilità del soggetto titolare del progetto ovvero alla documentazione strettamente connessa all'attività di controllo;

c) l'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata a ottenere un incremento degli incentivi;

d) l'utilizzo di componenti contraffatti o oggetto di furto;

e) l'inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti emanati in esito all'attività di controllo;

f) manomissione degli strumenti di misura installati ai fini della contabilizzazione del risparmio;

g) insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.

3. Fuori dai casi di cui al comma 2, qualora siano riscontrate violazioni, irregolarità o inadempimenti rilevanti ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, il GSE provvede, in conformità alla normativa applicabile:

a) alla rideterminazione dei certificati bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate;

b) al recupero dei certificati bianchi riconosciuti in eccesso o dell'equivalente valore monetario.

4. Nel caso di progetti che abbiano beneficiato del coefficiente di durabilità previsto dalla deliberazione dell'ARERA EEN 9/11 del 27 ottobre 2011, eventuali modifiche intervenute successivamente alla vita utile dei progetti, qualora connesse alla realizzazione di nuovi investimenti che generino ulteriore efficienza energetica, non comportano il recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del coefficiente medesimo, né la decadenza o il ricalcolo degli incentivi già maturati e possono accedere al beneficio dei certificati bianchi, al netto del risparmio già incentivato. Le modifiche che intervengano sui progetti di efficienza energetica nel corso della vita utile devono essere comunicate al GSE per l'eventuale adeguamento delle modalità di determinazione dei risparmi energetici oggetto di incentivazione. Qualora nel corso dei controlli emerga la mancata comunicazione al GSE delle modifiche intervenute nel corso della vita utile di tali progetti, il GSE è tenuto al recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del coefficiente di durabilità.

5. Qualora risulti la non verificabilità o non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei certificati bianchi richiesti ed emessi, il GSE può motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi sulla

base di stime cautelative e disporre specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire per le successive rendicontazioni dei risparmi, fatto salvo quanto previsto al comma 3 ove applicabile.

#### Art. 11.

##### *Adempimenti dei soggetti obbligati e verifiche*

1. Entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi posseduti ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 da utilizzare per adempiere all'obbligo, mediante il loro annullamento.

2. Il GSE verifica annualmente l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, tenendo conto delle eventuali quote derivanti dalle compensazioni di cui all'art. 4, comma 9, e ne comunica gli esiti al Ministero, all'ARERA ai fini delle sanzioni di cui al comma 3 nonché ai fini degli adempimenti di cui all'art. 12 e al GME ai fini dell'aggiornamento dei conti proprietà su cui sono depositati i certificati bianchi dei soggetti obbligati.

3. In caso di mancato adempimento degli obblighi, fermo restando l'obbligo di adempimento, l'ARERA applica sanzioni per ciascun titolo mancante ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 e ne fa comunicazione al Ministero e al GSE.

4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 contribuiscono alla copertura degli oneri di cui all'art. 12, comma 1.


#### Art. 12.

##### *Copertura degli oneri per l'adempimento degli obblighi*

1. I costi sostenuti dai soggetti obbligati per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4 trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale.

2. La copertura dei costi per ciascuna delle due sessioni di cui all'art. 11, comma 1, è effettuata secondo modalità definite dall'ARERA, in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi sul mercato organizzato e sugli scambi bilaterali, definendo un valore massimo di riconoscimento. Tale valore massimo è aggiornato anche tenendo conto dell'eventualità di cui all'art. 21, comma 1, in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e dei costi del sistema.

3. I risparmi realizzati mediante progetti nel settore dei trasporti sono equiparati a risparmi di gas naturale e trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo i criteri di cui al presente articolo.



## Art. 13.

*Emissione di certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica*

1. A decorrere dal 15 maggio di ogni anno e fino alla scadenza del relativo anno d'obbligo di cui all'art. 4, comma 9, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, il GSE emette certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, a un valore unitario pari a 10 euro.

2. Fino all'anno d'obbligo 2029 compreso, i certificati bianchi di cui al comma 1 possono essere ceduti a favore dei soggetti obbligati esclusivamente nella misura necessaria al raggiungimento del proprio obbligo minimo, a condizione che tali soggetti già detengano sul proprio conto proprietà un ammontare di certificati bianchi pari almeno:

- a) per l'anno d'obbligo 2025, al 40% dell'obbligo minimo di propria competenza;
- b) per l'anno d'obbligo 2026, al 50% dell'obbligo minimo di propria competenza;
- c) per l'anno d'obbligo 2027, al 60% dell'obbligo minimo di propria competenza;
- d) per l'anno d'obbligo 2028, al 70% dell'obbligo minimo di propria competenza;
- e) per l'anno d'obbligo 2029, al 80% dell'obbligo minimo di propria competenza.

3. Ai fini di cui al comma 2, su richiesta del GSE, il GME comunica l'ammontare di certificati bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato. Il GSE tiene contabilità separata di tali certificati.

4. I certificati bianchi di cui al presente articolo:

- a) non possono essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve;
- b) in deroga a quanto previsto all'allegato 2, secondo capitolo, sono contraddistinti da una specifica tipologia;
- c) sono emessi e contestualmente annullati dal GSE nella prima sessione utile ai fini del conseguimento dell'obbligo del soggetto obbligato che li ha richiesti;
- d) non hanno diritto alla copertura degli oneri di cui all'art. 12.

5. Per ogni anno d'obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l'acquisizione dei certificati bianchi di cui al presente articolo è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti ai sensi dell'art. 12.

6. I soggetti obbligati che acquisiscono certificati bianchi dal GSE secondo le modalità di cui al presente articolo, riscattano in tutto o in parte la somma corrisposta per l'acquisizione a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti di efficienza energetica o acquisiti sul mercato. Il riscatto avviene a decorrere dai primi certificati acquisiti e inoltre:

- a) è ammesso esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei certificati oggetto del riscatto, un numero di certificati bianchi eccedente l'obbligo minimo annuale;

b) è ammesso esclusivamente entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo definito ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5;

c) non è ammesso nello stesso anno d'obbligo in cui i certificati sono stati emessi.

7. Per ogni anno d'obbligo, la restituzione delle risorse oggetto del riscatto di cui al comma 6 è effettuata tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 12. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione, per i certificati riscattati, del contributo tariffario valido per l'anno in corso.

8. Il GSE pubblica una guida operativa per l'attuazione del presente articolo, previa approvazione del Ministero e, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 7, dell'ARERA.

9. Il GSE comunica annualmente al Ministero l'ammontare di certificati emessi ai sensi del presente articolo, i soggetti beneficiari e gli eventuali certificati riscattati ai sensi del comma 6.

## Art. 14.

*Corrispettivi a carico dei soggetti incentivati per la copertura dei costi operativi*

1. I soggetti che richiedono l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sono tenuti a corrispondere al GSE una tariffa stabilita ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e nel rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2014.

2. La tariffa di cui al comma 1, corrisposta per le proposte di progetti a consuntivo e standardizzati (PC e PS), è equiparata a quella prevista per le Proposte di progetto e programma di misura (PPPM) di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 e la tariffa corrisposta per le richieste di verifica e certificazione dei risparmi (RC o RS) è equiparata a quella prevista per le RVC di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.


3. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità operative per la corresponsione di cui al presente articolo.

## Art. 15.

*Mercato dei certificati bianchi*

1. I certificati bianchi possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti o di contrattazione nel mercato organizzato dal GME, unificato per tutte le tipologie di titoli, secondo modalità definite dall'ARERA.

2. I soggetti iscritti al registro dei certificati bianchi o ammessi al mercato dei certificati bianchi sono tenuti a comunicare al GME le partecipazioni detenute nel capitale sociale di altri soggetti iscritti al registro dei certificati bianchi o ammessi al mercato dei certificati bianchi, fornendo l'elenco con l'indicazione nominativa delle società partecipate e il valore percentuale di ciascuna di tali par-



tecipazioni; sono altresì tenuti a comunicare l'eventuale presenza, nel mercato o nel registro, di altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche dal GME sul proprio sito istituzionale.

#### Art. 16.

##### *Cumulabilità*

1. I certificati bianchi emessi in relazione a progetti presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle norme operative e dei limiti derivanti dalla normativa europea, l'accesso a:

a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;

b) contributi in conto interesse;

c) detassazione del reddito d'impresa e i crediti di imposta per l'acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso, il numero di certificati bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%;

d) contributi nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'art. 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%.

2. Nei casi di cui al comma 1 resta fermo che dal cumulo degli incentivi non devono derivare sovracompenzioni.

#### Art. 17.

##### *Sistema a base d'asta*

1. Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico fissati dal PNIEC, tenuto conto del grado di efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di conseguire risultati aggiuntivi, può essere introdotto un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, definito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (Ministro), d'intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA.

2. Le aste hanno ad oggetto il valore economico del TEP risparmiato, adottano il criterio del *pay as bid* e possono riguardare specifiche tecnologie o tipologie progettuali, ambiti di intervento o settori economici. Tale valore è costante per il periodo di incentivazione specificato nel bando d'asta gestito dal GSE. L'incentivo annuo riconosciuto è pari al prodotto tra il valore economico aggiudicato in fase di asta ed i risparmi energetici addizionali riconosciuti.

3. Il valore economico posto a base d'asta tiene conto delle specificità della tecnologia o della tipologia progettuale considerate, nonché delle esternalità ambientali po-

sitive generate. Il decreto di cui al comma 1 definisce, tra l'altro, la copertura dei costi del sistema d'asta, a valere sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale.

4. Accedono alle aste i soggetti titolari del progetto. Il decreto di cui al comma 1, o il bando dell'asta, prevede un intervallo temporale tra il momento di svolgimento dell'asta e l'avvio degli obblighi di rendicontazione dei risparmi, che tenga conto dei tempi stimati per la realizzazione degli interventi.

#### Art. 18.

##### *Rapporti relativi allo stato di attuazione*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il GSE, avvalendosi del supporto del GME, trasmette al Ministero e all'ARERA una relazione sull'attività svolta e sui progetti realizzati nell'ambito del presente decreto.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene:

a) informazioni statistiche sul numero e la tipologia dei progetti presentati, ivi inclusa la localizzazione territoriale degli interventi;

b) la quantificazione dei risparmi energetici realizzati nell'anno di riferimento, espressi in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) e validi per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4;

c) il numero di certificati bianchi emessi nell'anno di riferimento;

d) le previsioni relative ai dati di cui alle lettere b) e c) per l'anno d'obbligo successivo;

e) l'andamento delle transazioni dei certificati bianchi, nonché il rapporto tra il volume cumulato dei certificati bianchi e il valore dell'obbligo di cui all'art. 4, commi 4 e 5, riferiti all'anno precedente;

f) i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.

3. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata sul sito istituzionale dal GSE e dal GME.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno il GSE, anche avvalendosi dei dati acquisiti dal GME, comunica al Ministero l'ammontare dei certificati bianchi in possesso dei soggetti che detengono un conto proprietà, che, alla data del primo giugno dello stesso anno, eccede gli obblighi quantitativi nazionali e lo pubblica sul proprio sito web istituzionale, specificando la quota di essi in possesso dei soggetti obbligati.

5. Il GSE pubblica i seguenti dati sul proprio sito istituzionale:

a) con cadenza mensile, il numero e la tipologia dei progetti presentati nonché i risparmi conseguibili; il numero e la tipologia di interventi dei progetti approvati nonché i relativi risparmi riconosciuti; il numero dei progetti rigettati e in corso di valutazione;

b) con cadenza mensile, l'indicazione dei certificati bianchi emessi per l'anno d'obbligo corrente;



c) con cadenza annuale, fatti salvi eventuali aggiornamenti trimestrali ove necessari, le stime dei certificati bianchi che saranno riconosciuti fino alla scadenza dell'anno d'obbligo.

6. Il GSE effettua un monitoraggio dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte del Ministero di misure volte a ridurre tale impatto.

7. Il GSE segnala tempestivamente al Ministero e all'ARERA eventuali comportamenti non rispondenti ai principi di trasparenza e neutralità verificatisi nello svolgimento delle transazioni dei certificati bianchi.

#### Art. 19.

##### *Misure di semplificazione e accompagnamento*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE sottopone al Ministero una guida operativa contenente:

a) informazioni per l'individuazione, la definizione e la presentazione dei progetti e per la formulazione delle richieste di accesso agli incentivi;

b) chiarimenti utili per l'accesso mediante la modalità semplificata di cui all'allegato 1, punto 3.5;

c) chiarimenti in relazione ai progetti indicati all'allegato 2, tabella 1;

d) descrizione delle migliori tecnologie disponibili, tenendo in considerazione quelle identificate a livello europeo, e delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione;

e) indicazioni per l'individuazione dei valori del consumo di riferimento.

2. La guida operativa di cui al comma 1, i suoi aggiornamenti e integrazioni, sono approvati con decreto del Ministero.

3. Nell'ambito del programma di informazione e formazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'ENEA, di concerto con il GSE, dedica una specifica sezione alla promozione della conoscenza e dell'utilizzo del meccanismo dei certificati bianchi.

4. Al fine di incrementare il tasso di presentazione di progetti di efficienza energetica, il GSE avvia un servizio di assistenza che supporti i soggetti proponenti nella fase di predisposizione dei progetti suddetti anche attraverso:

a) l'implementazione di strumenti per la simulazione preventiva dei progetti incentivati, suddivisi per tipologia, che ne aiutino ad evidenziare la fattibilità;

b) la messa a disposizione di chiarimenti preliminari, tecnici, procedurali e amministrativi definiti in relazione alle richieste effettive formulate dagli operatori nell'ambito dell'operatività del meccanismo;

c) l'individuazione di *best practice* e di soluzioni standard per le problematiche più frequenti;

d) nel rispetto della normativa sulla *privacy*, l'implementazione di una banca dati dei progetti approvati ai sensi del presente decreto, suddivisi per tipologia di intervento, contenente la descrizione sintetica del progetto, l'indicazione del consumo di *baseline*, dell'algoritmo di calcolo dei risparmi, dei risparmi energetici generati dal progetto e dei costi relativi alla realizzazione del progetto.

#### Art. 20.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Il presente decreto si applica ai progetti presentati in data successiva alla sua entrata in vigore, a eccezione dei casi di cui al comma 2.

2. Per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012 e per i progetti a consuntivo e standardizzati approvati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'11 gennaio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni in data precedente all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, le istanze relative ai progetti a consuntivo presentate ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e approvate dal GSE, per le quali non sono state presentate richieste di rendicontazione dei risparmi, sono annullate a decorrere da diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. I grandi progetti riconosciuti ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 che non generano, nell'arco di un determinato anno, risparmi superiori a 35.000 TEP sono rendicontabili per l'anno in questione attraverso la richiesta di verifica e certificazione a consuntivo (RVC-C). In tali casi non sono riconosciute le eventuali premialità concesse all'atto dell'ammissione.


#### Art. 21.

##### *Meccanismi di stabilità e disposizioni finali*

1. Al fine di assicurare l'equilibrio tra domanda e offerta nel mercato dei certificati bianchi, qualora dai rapporti e dalle comunicazioni di cui all'art. 18 emerga che l'ammontare dei certificati bianchi emessi e da emettere non sia coerente con gli obiettivi di riduzione dei consumi dei soggetti obbligati di cui all'art. 4, il Ministro ha facoltà di aggiornare gli obiettivi e obblighi di cui al medesimo art. 4, nonché la percentuale di cui all'art. 13, comma 2, per i successivi anni d'obbligo.

2. Entro il 31 dicembre 2030 con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'ARERA, sono determinati gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico per gli anni successivi al 2030.

3. A decorrere dal 1° giugno 2031, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni



successivi al 2030 o non siano stati espressamente previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, per ciascun anno di durata residua di diritto all'incentivo il GSE ritira i certificati bianchi generati dai progetti in corso, riconoscendo un valore medio registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel periodo 2025-2030, ridotto del 10%. Con provvedimento di ARERA sono stabilite criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. L'ARERA, con uno o più provvedimenti, definisce le modalità con le quali la CSEA riconosce al GSE i costi sostenuti per l'attuazione del comma 3, con oneri a valere sul conto per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali, posto a copertura del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.

5. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, è trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2025

*Il Ministro: PICHETTO FRATIN*

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2077

ALLEGATO I

#### METODI DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI

##### 1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo «PC»

1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo, caratterizzante del «progetto a consuntivo» (di seguito «PC») di cui all'art. 8 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico aggiuntivo conseguibile attraverso la realizzazione del progetto, tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione *ex ante* sia in quella *post* intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi di energia primaria, in conformità al PC e al programma di misura, predisposto secondo le disposizioni del presente allegato 1 e approvato dal GSE.

1.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al punto 1.1 sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere oggetto di richieste di verifica e certificazione dei risparmi «RC» che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio.

1.3. Ai fini della determinazione del consumo di *baseline*, il proponente dovrà considerare le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a dodici mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. Tali misure dei consumi e delle variabili operative possono afferire anche a periodi di monitoraggio successivi alla data di avvio della realizzazione del progetto purché le stesse siano comunque rappresentative delle condizioni *ante* intervento. In ogni caso il proponente del progetto è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le variabili operative che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento ed una misura delle stesse.

È ammesso un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore qualora il proponente dimostri che le misure proposte siano rappresentative dei consumi annuali, ovvero del *range* annuale dei parametri di funzionamento che influenzano il consumo.

È data facoltà al soggetto proponente di individuare, quale consumo di *baseline*, il valore inferiore tra il consumo di riferimento e il consumo *ex ante* desumibile dalle schede tecniche di prodotto, o da altra opportuna documentazione tecnica, o dalle misure effettuate per un periodo inferiore ai dodici mesi o con frequenza non giornaliera qualora non rappresentative dei consumi annuali.

Nel caso di interventi per i quali si verifica una modifica del servizio reso, tra la situazione *ex ante* e la situazione *ex post*, tale per cui non sia possibile effettuare una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico, gli stessi si configurano come nuova installazione e pertanto il consumo di *baseline* è pari al consumo di riferimento.

Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e, dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione *ante* intervento, il consumo di *baseline* è pari al consumo di riferimento.

1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti già in corso di incentivazione, il proponente dovrà sottoporre al GSE, nella prima rendicontazione utile, la modifica del progetto già approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. È data facoltà al soggetto proponente di indicare che la modifica progettuale non comporti variazioni al valore di *baseline* e di vita utile del progetto già in corso di incentivazione ovvero, alternativamente, che il valore di *baseline* sia pari al consumo *post* intervento del progetto in corso di incentivazione e che la vita utile sia pari alla vita utile del nuovo progetto.

1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilità, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente allegato, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

1.6. L'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto proponente nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto.

1.7. La data di avvio della realizzazione del progetto deve rientrare nei primi dodici mesi dalla data di approvazione del PC o del PS, trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia. Al fine di agevolare il processo di istruttoria, è data facoltà al soggetto proponente di presentare al GSE in data antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto:

a) una comunicazione preliminare con cui lo stesso manifesta la volontà di accedere al meccanismo di incentivazione, quale condizione necessaria per lo sviluppo del progetto. Con l'invio di tale comunicazione preliminare, il soggetto proponente si impegna altresì a presentare una successiva trasmissione formale di un PC o PS entro ventiquattro mesi dalla data di comunicazione preliminare. In tal caso, il GSE effettuerà la valutazione tecnica del progetto solo a seguito della formale presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei certificati bianchi;

b) una richiesta di valutazione preliminare (RVP), a fronte della corresponsione al GSE della tariffa di cui all'art. 14, comma 1, vigente per le proposte di PC e PS. In tal caso, il GSE comunicherà l'esito della valutazione tecnica svolta sulla RVP secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 7, comma 4. A valle dell'eventuale esito positivo sull'ammissibilità della RVP al meccanismo, il soggetto proponente è comunque tenuto a presentare al GSE una successiva formale istanza di accesso agli incentivi entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione della RVP evidenziando le eventuali modifiche intervenute rispetto al progetto originario, le quali, al fine di massimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, saranno oggetto esclusivo di una nuova valutazione istruttoria da parte del GSE.

La comunicazione preliminare e la RVP possono essere presentate una sola volta per il progetto o per gli interventi che compongono il progetto. Qualora siano decorsi i ventiquattro mesi di cui alle lettere precedenti, la presentazione del PC o del PS, associati alla CP o RVP presentata, comporta l'applicazione di una penalità al progetto, da attribuire in sede di richiesta di verifica e certificazione dei risparmi sotto forma di decurtazione dei TEE da riconoscere, proporzionale al tempo che intercorre tra la data di decorrenza del termine dei ventiquattro mesi e la data di presentazione del PC o del PS. Tale decurtazione, per ciascun PC o PS, sarà applicata nella misura del:

a) 20% per un ritardo inferiore o uguale a dodici mesi;

b) 40% per un ritardo superiore a dodici mesi e inferiore o uguale a ventiquattro mesi;



c) 60% per un ritardo superiore a ventiquattro mesi e inferiore o uguale a trentasei mesi;

d) 80% per un ritardo superiore a trentasei mesi e inferiore o uguale a quarantotto mesi.

La penalità non sarà applicata qualora la data di avvio della realizzazione del progetto risulti successiva alla data di presentazione del PC o PS associati alla CP o RVP presentata.

Non saranno, invece, ammessi PC o PS presentati con un ritardo superiore a quarantotto mesi qualora la data di avvio della realizzazione del progetto sia precedente alla data di presentazione del PC o PS.

Le modalità di presentazione della comunicazione e della RVP, e la relativa documentazione ed informazioni da allegare, sono rese disponibili dal GSE sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1.8. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PC sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi, la quale decorre dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre trentasei mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto. Qualora il programma di misura sia avviato in data successiva al termine dei trentasei mesi, è data comunque facoltà al soggetto proponente di contabilizzare i risparmi conseguiti per la restante parte della vita utile, conformemente a quanto previsto dal punto 3.4. in relazione alla durata dei periodi di monitoraggio.

2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati «PS»

2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del «progetto standardizzato» (di seguito «PS») di cui all'art. 8 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico aggiuntivo conseguibile attraverso progetti presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrabile:

a) la ripetitività del progetto, ovvero degli interventi che lo compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative ovvero a condizioni operative differenti qualora normalizzabili;

b) la non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative.

2.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PS sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati da richieste di verifica e certificazione dei risparmi «RS» che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio.

2.3. Con le modalità di cui al punto 1.1 dell'allegato 2 è approvato l'elenco delle schede per PS disponibili, e ai sensi delle quali può essere presentato il progetto. Tale elenco, pubblicato sul sito istituzionale del GSE, è aggiornato periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera b). Ai soggetti ammessi al meccanismo è comunque data la possibilità di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare, i soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di tecnologia da incentivare e i relativi requisiti minimi di ammissibilità in relazione all'utilizzo e al contesto di applicazione, il consumo di riferimento, l'algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti alla tecnologia da incentivare e la metodologia di misurazione standardizzata del campione rappresentativo.

2.4. Il risparmio conseguibile dal PS è rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto, o gli interventi che lo compongono, sia nella configurazione di *baseline*, sia in quella *post* intervento, in conformità ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE. L'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto.

2.5. Il campione di misura deve essere adeguatamente rappresentativo sia della configurazione di *baseline* sia di quella successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosità e di tipologia delle variabili energetiche da monitorare.

2.6. Per determinare i consumi di *baseline*, dovranno essere considerate, sul campione rappresentativo, le misure dei consumi e delle

variabili operative relative ad un periodo almeno pari a dodici mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. Tali misure dei consumi e delle variabili operative possono afferire anche a periodi di monitoraggio successivi alla data di avvio della realizzazione del progetto purché le stesse siano comunque rappresentative delle condizioni *ante* intervento. In ogni caso il proponente è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le variabili operative che influenzano il consumo dei sistemi oggetto di intervento ed una misura delle stesse.

2.7. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo e una frequenza di campionamento inferiori siano rappresentative dei consumi annuali, sarà possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi *ex ante* in base ai dati misurati.

2.8. L'algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare e le modalità di misura di cui al presente capitolo, sono indicati nell'ambito della presentazione del PS.

2.9. Il PS deve contenere, pena inammissibilità della richiesta di incentivo, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente allegato, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

2.10. Il contenuto dei PS può essere aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera b) del presente decreto. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o standard normativi costituisce aggiornamento che può essere apportato senza la trasmissione al Ministero della proposta di aggiornamento del GSE.

2.11. L'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto proponente del progetto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto.

2.12. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PS sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi, la quale decorre dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre trentasei mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto. Qualora il programma di misura sia avviato in data successiva al termine dei trentasei mesi, è data comunque facoltà al soggetto proponente di contabilizzare i risparmi conseguiti per la restante parte della vita utile, conformemente a quanto previsto dal punto 3.4. in relazione alla durata dei periodi di monitoraggio.

3. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi

3.1. Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 1, e all'art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti proponenti inviano al GSE una richiesta di verifica e di certificazione, a consuntivo o standardizzata (di seguito rispettivamente «RC» e «RS»), dei risparmi conseguiti dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti secondo quanto previsto al capitolo 5.

3.2. Le RC o RS devono essere presentate, al più, entro centoventi giorni dalla fine del periodo di monitoraggio. La presentazione delle RC o RS oltre il suddetto termine comporta l'applicazione di una penalità, sottoforma di decurtazione dei TEE spettanti, proporzionale al tempo che intercorre tra la data di decorrenza del termine dei centoventi giorni e la data di presentazione della RC o RS, rapportato alla durata del periodo di monitoraggio. Tale decurtazione, per ciascuna RC o RS, sarà al massimo pari al totale dei TEE spettanti per la rendicontazione presentata.

3.3. Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, per l'ammissibilità del progetto realizzato.

3.4. Le RC o RS devono riferirsi a periodi di monitoraggio contigui e annuali. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi, è possibile proporre, in sede di presentazione del PC o del PS, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di certificati bianchi annui del progetto sia almeno pari a 500, o in alternativa, rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di certificati bianchi annui del progetto sia almeno pari a 1.000. Limitatamente ai progetti caratterizzati da un programma di misura avviato in data successiva al termine dei trentasei mesi di cui ai punti 1.8 e 2.12, sarà ammesso un periodo di monitoraggio di durata inferiore solo al fine di garantire il rispetto del termine della vita utile del progetto.

3.5. Per i progetti che non risultano costituiti da più interventi e per i quali non si sia verificata una variazione significativa dei risparmi nelle prime tre richieste di verifica e certificazione, qualora le stesse



abbiano generato singolarmente un risparmio annuo non superiore a 250 tep, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere il riconoscimento dei risparmi mediante la modalità semplificata, a partire dalla quarta richiesta e fino al termine della vita utile del progetto, solo in assenza di malfunzionamenti o di modifiche ai sensi dell'art. 7, comma 7. La modalità semplificata prevede, a fronte dell'invio della documentazione di cui al capitolo 5, il riconoscimento di un risparmio addizionale annuo pari al risparmio medio riconosciuto nelle prime tre richieste.

#### 4. Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei progetti

4.1. Il PC e il PS devono contenere, pena inammissibilità, le informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

a) informazioni relative al soggetto proponente e al soggetto titolare, quali:

i. documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto proponente e del soggetto titolare in corso di validità;

ii. nel caso in cui il soggetto proponente sia:

a. diverso dal soggetto titolare, la delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera z);

b. una società di servizi energetici (ESCO), la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 in corso di validità;

c. un soggetto in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001, copia del certificato in corso di validità;

d. un soggetto che ha nominato un EGE, l'incarico dell'EGE e la corrispondente certificazione di validità secondo la norma UNI CEI 11339. Tali requisiti devono sussistere ed essere rispettati per tutta la durata della vita utile del progetto. Fermo restando il rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale, può variare nel tempo il soggetto individuato;

e. un soggetto obbligato alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Quanto indicato alla presente lettera è applicabile anche al soggetto titolare. Fermo restando il rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale, può variare nel tempo il soggetto individuato;

iii. documentazione che consenta di verificare che il soggetto titolare ha sostenuto l'investimento.

b) relazione descrittiva, corredata da idonea documentazione, contenente:

iv. la descrizione del contesto in cui l'intervento viene realizzato: informazioni relative all'impianto, edificio o sito comunque denominato presso cui si realizza il progetto (indirizzo, codice catastale, attività ivi svolte nell'ambito del progetto, codice ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al titolare dell'impianto o del sito e l'indicazione di eventuali progetti presentati per il medesimo edificio o sito oggetto di intervento;

v. la descrizione dei sistemi di produzione e/o prelievo dell'energia termica e elettrica;

vi. la descrizione esaustiva dell'intervento, ovvero:

la descrizione delle differenze tra la situazione di *baseline* ed *ex post*, eventualmente corredata da planimetrie, diagrammi di flusso e dalle schede tecniche dei componenti sostituiti e dei nuovi componenti che si intende installare;

nel caso di utilizzo di componenti rigenerati, documentazione che consenta di verificare che i componenti siano effettivamente rigenerati;

ai soli fini statistici, la stima dei costi strettamente riconducibili all'intervento stesso come indicato al successivo punto 4.2. Nel caso dei PS, sono forniti elementi riguardo la non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero alla difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative;

ai soli fini informativi, l'indicazione della data presunta di avvio del primo periodo di monitoraggio;

vii. la descrizione esaustiva del programma di misura, corredata:

dell'indicazione delle modalità di definizione dei consumi di *baseline* e delle variabili operative che influenzano i consumi energetici, nonché delle relative misure nella situazione *ante* intervento;

della descrizione delle modalità di calcolo dei risparmi addizionali con riferimento:

al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;

alla presenza di vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa di cui al comma 6, dell'art. 5 del presente decreto;

nel caso di nuova installazione, alla documentazione che consenta di verificare che il progetto generi risparmi addizionali rispetto al progetto di riferimento, ovvero rispetto al progetto standard di mercato in termini tecnologici e normativi;

degli schemi termici ed elettrici con indicazione dei punti di misura;

della documentazione tecnica relativa alla strumentazione di misura che si intende installare e della relativa classe di precisione;

della descrizione dell'algoritmo di calcolo dei risparmi generabili dal progetto e della stima dei risparmi attesi;

della procedura di gestione dei casi di perdita di dati e taratura della strumentazione di misura;

nel caso dei PS, della descrizione della metodologia adottata per l'estensione delle risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo all'insieme degli interventi realizzati;

nel caso dei PS, della documentazione che consenta di verificare la rappresentatività del campione scelto in conformità con quanto stabilito dal punto 2.5 del presente allegato.

c) copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto dell'intervento, ove presente, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste ai punti 8.1 e 8.2 dell'allegato 1 e al punto 1.5 dell'allegato 2;

d) dichiarazione, controfirmata dal soggetto proponente e dal soggetto titolare, attestante gli eventuali contributi economici di qualunque natura già concessi al medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonché dell'Unione europea o di organismi internazionali;

e) idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non è stato ancora stato realizzato alla data di presentazione dell'istanza, ovvero che rispetti quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera r). In particolare, un cronoprogramma dei lavori, con indicazione dei principali *milestone* di progetto, della presunta data di avvio della realizzazione del progetto;

4.2. Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto, sono considerate le seguenti voci, esclusivamente ove strettamente riconducibili al nuovo investimento di efficienza energetica:

a) opere murarie e assimilate;

b) macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o posa in opera;


c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attività svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell'unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente al soggetto titolare del progetto;

d) progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento;

e) gli oneri finanziari e i costi indiretti.

4.3. Il GSE può richiedere, se del caso, ulteriori informazioni e documentazione finalizzata a una più approfondita valutazione della proposta progettuale, nell'ambito dei tempi istruttori massimi definiti dal presente decreto.

4.4. Il GSE predisporre e pubblica sul proprio sito internet i formati dei documenti di cui al punto 4.1.



## 5. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei risparmi

5.1. Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato in fase di valutazione del PC o PS. Per le richieste di certificazione dei risparmi semplificate, dovrà essere fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal soggetto proponente, attestante il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento dei risparmi mediante la modalità semplificata.

5.2. Al momento della presentazione della richiesta di verifica e certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria responsabilità, che i progetti per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi sono stati realizzati in conformità al dettato dell'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di cumulabilità tra diverse forme di incentivo.

5.3. Unitamente alla prima RC o RS il soggetto proponente del progetto è tenuto a trasmettere:

- a) documentazione attestante l'effettiva la data di avvio della realizzazione del progetto;
- b) matricola dei misuratori installati;
- c) matricole/codici identificativi dei principali componenti installati.

## 6. Dimensione minima dei progetti

6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei primi dodici mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto PS approvate.

6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei primi dodici mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP.

6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi.

## 7. Documentazione da conservare

7.1. Il GSE effettua i controlli previsti dall'art. 9 del presente decreto, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione dei risparmi e riconoscimento dei certificati bianchi siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal presente decreto.

7.2. Al fine di consentire i controlli di cui al punto 7.1, i soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al GSE, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

## 8. Diagnosi energetiche

8.1. I PC o PS che in fase di presentazione siano corredati da diagnosi energetica eseguita in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo n. 102/2014, godono di una riduzione del 30% del corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 concernente «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116». A tal fine, il soggetto proponente del progetto allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il diritto a godere dell'agevolazione suddetta, fatto salvo quanto previsto al punto 8.2.

8.2. Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia un soggetto obbligato a redigere la diagnosi energetica ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

ALLEGATO 2

## MODALITÀ RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI BIANCHI

### 1. Modalità di riconoscimento dei certificati bianchi

1.1. La tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni, della vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. L'elenco progetti standardizzati (PS) riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di interventi valutabili attraverso la modalità standardizzata, distinte per settore. Qualora il soggetto proponente presenti un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla tabella 1 ovvero all'elenco progetti standardizzati (PS), il GSE ne valuta l'ammissibilità ai sensi del presente decreto e sottopone le risultanze dell'istruttoria al Ministero che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse, rilascia il nulla osta circa l'inserimento della tipologia nella tabella 1 ovvero nell'elenco progetti standardizzati (PS). La tabella 1 e l'elenco progetti standardizzati (PS) con le relative schede PS possono essere quindi aggiornati rispettivamente con le modalità di cui all'art. 5, comma 2 e di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del presente decreto.

1.2. Al fine di considerare debitamente l'obsolescenza tecnologica e commerciale della tecnologia sottesa al progetto e alla capacità del medesimo di conseguire risparmi addizionali per il periodo di riconoscimento dei certificati bianchi, il parametro U non può superare i dieci anni.

1.3. All'atto della presentazione della domanda, il soggetto proponente può richiedere che, per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di certificati bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore  $K_1=1,5$ . In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di certificati bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi è moltiplicato per il fattore  $K_2=0,5$ .

1.4. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i progetti di efficienza energetica, sono applicati i valori di potere calorifico inferiore di cui all'allegato IV alla direttiva 2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.


1.5. Nei casi in cui l'intervento di efficienza energetica ammesso al meccanismo dei certificati bianchi venga realizzato in attuazione di diagnosi energetiche eseguite in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014 presso gli stabilimenti, gli edifici e/o i siti interessati dall'intervento medesimo, ed il relativo soggetto titolare del progetto si sia dotato di sistemi di gestione aziendale energetici o ambientali certificati ISO 50001, EMAS, ISO 14001 o ISO 14005, o da sistemi di certificazioni ambientale di prodotto, ovvero da studi di *carbon footprint*, *water footprint* o dei flussi di massa rispettivamente secondo la ISO 14067, ISO 14046, o ISO 14052, è riconosciuto un risparmio energetico addizionale per l'intero periodo di vita utile pari al 2%, fino ad un valore massimo di complessivi ulteriori 40 TEP.

### 2. Tipi e caratteristiche dei certificati bianchi

2.1. I certificati bianchi emessi sono di quattro tipi:

- a) di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
- b) di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
- c) di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti;
- d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti.


La dimensione commerciale dei certificati bianchi è pari a 1 TEP. Ai fini dell'emissione dei certificati bianchi, i risparmi di energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a 1 TEP con criterio commerciale.



**TABELLA 1 – Tipologie degli interventi**

Tipologia intervento	Vita utile (U) [anni]			Tipologia Certificati Bianchi	
	Nuova installazione	Sostituzione	Efficientamento integrato	Tipo I riduzione consumi energia elettrica	Altra tipologia riduzione consumi gas e/o altro


Settore Industriale					
Impianti di produzione di energia termica, ivi compresi gli impianti solari termici	10	10	5	X	X
Sistemi per il trattamento degli effluenti gassosi	10	10	-	X	X
Componenti per il recupero di calore, qualora non tecnicamente possibile nella situazione ex ante, anche a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	7	-	-		X
Altri sistemi di recupero del calore	5	5	-	X	X
Sistemi di ricompressione meccanica del vapore	10	10	5		X
Essiccatori	10	10	5	X	X
Brucciatori rigenerativi	7	7	-		X
Motori elettrici, anche accompagnati dall'installazione o sostituzione dei relativi inverter	10	10	-	X	
Forni di cottura	10	10	5	X	X
Forni di fusione	10	10	5	X	X
Forni di pre-riscaldamento	10	10	5	X	X
Impianti per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale con sistemi	10	10	-	X	X




radianti ad alta temperatura					
Impianti di produzione dell'aria compressa	7	7	5	X	
Efficientamento reti di alimentazione elettrica tramite sistemi di power quality	7	7	-	X	
Gruppi frigo e pompe di calore, centrali frigorifere, anche accompagnati dall'installazione di sistemi di free-cooling	7	7	5	X	X
Sistemi per l'illuminazione	7	7	-	X	
Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL	10	10	-		X
Impianti a Ciclo Rankine Organico (ORC) in assetto non cogenerativo e non alimentati da calore prodotto da impianti di produzione di energia elettrica	10	10	5	X	
Sistemi di preriscaldamento del rottame di vetro	7	7	5	X	X
Forni di trattamento termico	10	10	5	X	X
Forni di lavorazioni secondarie	10	10	5	X	X
Dispositivi per la preparazione impasti nel settore cartario	10	10	-	X	X
Macchina continua	10	10	5	X	X
Casse aspiranti e cassa a vapore in macchine continue	10	10	-	X	X
Sistemi del vuoto	10	10	-	X	X
Cilindri essiccatori in macchine continue	7	7	-		X
Isolamento termico di componenti	5	5	-		X



Tele di formazione per produzione di carta	7	7	-	X	X
Cappe in seccheria	10	10	-	X	X
Termocompressori	7	7	-		X
Presse	10	10	5	X	X
Estrusori	10	10	5	X	X
Sistemi di termoformatura per stampaggio di materie plastiche	10	10	5	X	
Ottimizzazione della distribuzione del profilo di velocità dell'aria e bruciatori ad alta velocità di fiamma in atomizzatori	7	7	-		X
Abbattitore a barbottina	7	7	-	X	X
Sistemi di controllo e regolazione della portata del gas metano e dell'aria calda interna in essiccatori ceramici	5	5	-		X
Bruciatori auto recuperativi in forni ceramici e ottimizzazione fluidodinamica della geometria interna	7	7	-		X
Sistemi di preriscaldamento dell'aria comburente dei forni ceramici tramite il recupero di calore dai fumi dei forni stessi	5	5	-		X
Sistema di distribuzione e diffusione del calore per climatizzazione e recupero di calore dal camino di raffreddamento finale dei forni ceramici	-	5	5	X	X
Economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica	7	7	-		X
Sistemi di pompaggio, anche accompagnati dall'installazione o	7	7	5	X	



sostituzione dei relativi inverter					
Addolcitori e impianti a osmosi inversa rispettivamente per impianti termici con potenza al focolare inferiore a 100 kWt e a 2000 kWt	7	7	-		X
Degasatori pressurizzati per impianti a vapore con pressioni inferiori 10 bar e potenza al focolare inferiore 5000 kW	7	7	-		X
Impianti di concentrazione	10	10	5		X
Recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale	10	10	-	X	
Efficientamento processo di vulcanizzazione pneumatici	5	5	5		X
Dispositivi per la preparazione e filatura di fibre tessili	10	10	5	X	
Dispositivi per produzione di bottiglie PET	10	10	5	X	
Dispositivi per la fase di allestimento foglio: bobinatrici	10	10	-	X	
Linea di produzione della fibra ottica	10	10	7	X	X
Macchine di imballaggio	10	10	-	X	X
Ottimizzazione energetica processo compressione del gas naturale	7	7	-	X	X
Pressofusione dell'alluminio	10	10	5	X	
Impianto di polimerizzazione	10	10	5	X	




Bruciatori auto recuperativi in caso di non fattibilità della situazione ex ante dell'installazione di bruciatori rigenerativi	7	7	-		X
Realizzazione e riqualificazione profonda di edifici	10	-	10	X	X
Isolamento termico di superfici disperdenti opache e/o trasparenti degli edifici	10	10	-	X	X
Interventi di riduzione del consumo idrico con riduzione del consumo energetico nei propri sistemi di pompaggio, ivi compreso il riciclo	10	10	5	X	
Linee collaggio per la produzione di candele	10	10	5	X	X
Sistemi di free-cooling	5	5	-	X	
Saldatrici elettriche per sistemi di laminazione	10	10	-	X	X
Ricottori per la fabbricazione di tubi e condotti saldati	10	10	-	X	
Sostituzione di turbomacchine con macchine ad alimentazione elettrica	-	5	-	X	
Impianto di elettrolisi	10	10	-	X	
Macchine formatrici	10	10	5	X	
Recupero di correnti di processo negli impianti di produzione di gas tecnici	10	10	5		X
Pastorizzatori	10	10	-	X	X
Molazze	7	7	5	X	
Giranti per la compressione del vapore	7	7	-	X	X
Recupero di energia elettrica dalla	7	7	-	X	



regolazione della pressione nelle condotte idriche					
Molini per la produzione di farine	7	7	5	X	
Unità di trattamento aria e sistemi di ventilazione meccanica	10	10	5	X	
Macchine Operatrici	10	10	-	X	X
<b>Settore reti, servizi e trasporti</b>					
Posa reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	10	10	10	X	X
Impianti di produzione di energia termica o frigorifera, ivi compresi gli impianti solari termici, anche accompagnati dall'installazione di sistemi di free-cooling, a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	10	10	5	X	X
Componenti per il recupero di calore a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	7	7	-	X	X
Allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti	5	-	-	X	X
Acquisto flotte di mezzi di trasporto a trazione elettrica, gas naturale, GNL, GPL, ibride o a idrogeno	10	10	-	X	X
Efficientamento energetico di mezzi di trasporto alimentati a combustibili fossili	7	7	7	X	X
Efficientamento reti elettriche e del gas	7	7	7	X	X
Efficientamento reti idriche	10	10	10	X	X




Motori elettrici, anche accompagnati dall'installazione o sostituzione dei relativi inverter	10	10	-	X	
CED	7	7	5	X	
Stazioni radio base e di rete fissa	7	7	5	X	
Sistemi per l'illuminazione pubblica	7	7	-	X	
Efficientamento reti di alimentazione elettrica tramite sistemi di power quality	7	7	-	X	
Sistemi a bolle fini per impianti di depurazione	7	7	-	X	
Impianti di produzione dell'aria compressa	7	7	5	X	
Acquisto flotte di mezzi di trasporto non a trazione elettrica e alimentati da uno o più combustibili anche diversi da gas naturale, GNL, GPL o idrogeno	10	10	-		X
Sistemi di free-cooling	5	5	-	X	
Membrane a ultrafiltrazione per impianti di depurazione	7	7	-	X	
Recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale	10	10	-	X	
Sistemi di pompaggio, anche accompagnati dall'installazione o sostituzione dei relativi inverter	7	7	5	X	
Recupero di energia elettrica dalla regolazione della pressione nelle condotte idriche	7	7	-	X	
<b>Settore civile (residenziale, terziario) e agricolo</b>					
Impianti di produzione di energia termica, ivi	10	10	5	X	X



compresi gli impianti solari termici					
Gruppi frigo e pompe di calore, centrali frigorifere, anche accompagnati dall'installazione di sistemi di free-cooling	10	10	7	X	X
Isolamento termico di superfici disperdenti opache e/o trasparenti degli edifici	10	10	-	X	X
Realizzazione e riqualificazione profonda di edifici e serre	10	-	10	X	X
Sistemi per l'illuminazione privata	7	7	-	X	
Componenti per il recupero di calore	7	7	-		X
Efficientamento reti di alimentazione elettrica tramite sistemi di power quality	7	7	-	X	
Sistemi di pompaggio, anche accompagnati dall'installazione o sostituzione dei relativi inverter	7	7	5	X	
Unità di trattamento aria e sistemi di ventilazione meccanica	10	10	5	X	
Interventi di riduzione del consumo idrico con riduzione del consumo energetico nei propri sistemi di pompaggio, ivi compreso il riciclo	10	10	5	X	X
Motori elettrici, anche accompagnati all'installazione o sostituzione dei relativi inverter	10	10	-	X	X
Sistemi di free-cooling	7	7	-	X	
Isolamento termico di componenti	5	5	-		X



Macchine Operatrici	10	10	-	X	X
<b>Misure comportamentali</b>					
Adozione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti	3	-	-	X	X
Adozione di sistemi di analisi dati sui consumi di singoli impianti, utenze e veicoli	3	-	-	X	X
Adozione di iniziative finalizzate all'utilizzo di veicoli a basse emissioni	5	-	-	X	X
Adozione di iniziative di shift modale nei trasporti	5	-	-	X	X
Adozione di iniziative per la riduzione del fabbisogno di mobilità	5	-	-	X	X
Variazione delle materie in ingresso nel processo produttivo, compreso l'utilizzo di materiale di scarto della lavorazione, a parità di prodotto finito o semilavorato	5	-	-	X	X
Variazione del processo produttivo per la realizzazione di prodotti finiti o semilavorati funzionalmente analoghi	5	-	-	X	X
Impiego di risorse a minor impatto energetico	5	-	-	X	X
Elettificazione dei consumi attraverso l'impiego di sistemi alimentati da energia elettrica proveniente da FER	5	-	-		X



## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2025.

**Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma nazionale del Fondo sicurezza interna (ISF) 2021-2027, di cui al regolamento (UE) 2021/1149 del 7 luglio 2021, annualità 2024.** (Decreto n. 15/2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che — sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 — ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che — al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999 — ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi,

anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto, in particolare, l'art. 36 del suindicato regolamento (UE) 2021/1060, relativo all'assistenza tecnica degli Stati membri, il quale dispone che «Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, riguardanti periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacità dei *partner* di cui all'art. 8, paragrafo 1, nonché per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione», per un importo pari al 6% del finanziamento complessivo sugli altri obiettivi specifici del programma;

Visto il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo sicurezza interna (ISF) per il periodo 2021-2027;

Visto, in particolare, l'art. 3, paragrafo 1, del suindicato regolamento (UE) 2021/1149 il quale prevede che l'obiettivo strategico del Fondo è quello di contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione, in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo e altri gravi reati, oltre a fornire assistenza e protezione alle stesse vittime;

Visto, altresì, l'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) 2021/1149 che, nell'ambito dell'obiettivo strategico, specifica che il Fondo contribuisce alla realizzazione di obiettivi specifici quali: migliorare e agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati, migliorare e intensificare la cooperazione transfrontaliera, sostenere il rafforzamento degli Stati membri nelle azioni di prevenzione e lotta alla criminalità;

Visto l'art. 4 del suindicato regolamento (UE) 2021/1149 il quale prevede, tra l'altro, che nell'attuare le azioni, ogniquale volta possibile, gli Stati membri dedicano un'attenzione specifica all'assistenza e alla protezione delle persone vulnerabili, specialmente i bambini e i minori non accompagnati;



Visto l'art. 11 del suindicato regolamento (UE) 2021/1149 che individua le percentuali di calcolo del prefinanziamento per le singole annualità di riferimento;

Visto il paragrafo 2 del suindicato art. 11 che specifica le regole per il versamento del prefinanziamento per i programmi di uno Stato membro adottati dopo il 1° luglio 2021;

Visto altresì l'art. 12, paragrafo 7, del suindicato regolamento (UE) 2021/1149 che demanda alla decisione della Commissione europea che approva il programma di uno Stato membro la fissazione del tasso di cofinanziamento e dell'importo massimo del sostegno del Fondo per le azioni contemplate ai paragrafi da 1 a 6 del medesimo articolo;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8116 *final* dell'8 novembre 2022, che approva il Programma nazionale dell'Italia per il Fondo sicurezza interna per il periodo 2021-2027, a titolarità del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, censito sul Sistema finanziario Igrue con codice 2021IT65ISPR001;

Vista la nota n. 0019570 del 27 maggio 2025, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, richiede di attivare la procedura per il cofinanziamento nazionale del Programma nazionale del Fondo sicurezza interna ISF 2021-2027, per l'annualità 2024, il cui importo contenuto nella relativa tabella (allegato 2) ammonta a euro 16.745.422,00 comprensivo della quota di euro 947.854,07 che rappresenta l'importo attribuito all'assistenza tecnica;

Vista la successiva comunicazione via e-mail del Ministero dell'interno, acquisita con protocollo della Ragioneria generale dello Stato n. 178013 del 2025, che rettifica l'importo contenuto nel suindicato allegato 2 alla nota n. 0019570 del 27 maggio 2025 con riferimento ai valori dell'annualità 2022 e della quota parte riferita all'assistenza tecnica;

Considerato che il predetto programma prevede spese ammissibili per un totale di euro 166.706.426,90 ed è cofinanziato al 50 per cento, circa, da fondi europei per quanto concerne le azioni ordinarie e al 90 per cento per quanto concerne l'azione specifica ammessa al finanziamento del Fondo, per un importo complessivo pari a euro 83.452.183,45 mentre l'importo di euro 78.530.534,96 riportato a pagina 36 del Programma nazionale, rappresenta la quota di cofinanziamento nazionale al netto della quota relativa all'assistenza tecnica;

Considerato che sommando al suindicato importo della quota nazionale di euro 78.530.534,96 le spese per l'assistenza tecnica calcolate con tasso forfettario di euro 4.723.708,49, la dotazione finanziaria del programma, alla luce di quanto previsto dal citato art. 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, ammonta complessivamente a euro 83.254.243,45;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione dell'8 luglio 2025, tenutasi in modalità videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per l'annualità 2024, del Programma nazionale del Fondo sicurezza interna ISF 2021-2027, a titolarità del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, è pari a euro 16.745.422,00.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento dell'importo complessivo di euro 16.745.422,00 nella contabilità speciale 5948 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal predetto Ministero, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse europee.

3. Il Ministero medesimo effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il suindicato Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2025

*L'Ispettore generale capo:* ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1356

25A04891

DECRETO 25 luglio 2025.


**Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento (UE) 2021/2115, campagna 2025/2026, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.** (Decreto n. 16/2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;



Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che – sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 – ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – d'intesa con le amministrazioni competenti – la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che – al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999 – ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Vista la delibera CIPE n. 89 del 2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 – che ha modificato il quadro normativo di riferimento degli interventi di sostegno del settore apistico;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

Visto l'art. 88 paragrafo 2 e l'allegato X del sopracitato regolamento (UE) 2021/2115 che fissa l'aiuto finanziario dell'Unione per l'Italia in euro 5.166.537,00 l'anno;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126, della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 e in particolare l'art. 39 del citato regolamento delegato, il quale stabilisce che il contributo minimo dell'Unione alle spese connesse alla realizzazione degli interventi nel settore dell'apicoltura di cui all'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115 è pari al 30 per cento;

Visto l'art. 55, paragrafo 4, del predetto regolamento (UE) n. 2021/2115 il quale dispone che gli Stati membri forniscono almeno lo stesso importo finanziario dell'Unione nei limiti delle spese sostenute dai beneficiari;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 614768, del 30 novembre 2022, e successive modificazioni, recante le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura, che fissa al 70 per cento il contributo finanziario nazionale alle spese connesse alla realizzazione degli interventi nel settore dell'apicoltura, di cui all'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115;

Vista la nota del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 224263 del 20 maggio 2025, con la quale si chiede lo stanziamento dell'importo per il cofinanziamento di pertinenza nazionale per la campagna 2025/2026 pari a euro 12.055.253,00;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno di euro 12.055.253,00 alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla citata legge n. 183 del 1987 e che il predetto programma è stato censito sul Sistema finanziario Igrue con il codice MIELE2025/2026;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione dell'8 luglio 2025 tenutasi in modalità videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per l'attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, richiamato in premessa, per la campagna 2025/2026, è di 12.055.253,00 euro.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'AGEA e gli Organismi pagatori regionali effettuano tutti i controlli circa la sussistenza,



anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2 e verificano che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse dell'Unione alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento l'AGEA comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la situazione finale sull'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2025

*L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO*

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1326

25A04892

DECRETO 25 luglio 2025.

**Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati sulla sostenibilità agricola su tutto il territorio nazionale (rete RISA), per l'anno 2025.** (Decreto n. 17/2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge del 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economia (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141 concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che - al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999 - ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 89 concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987 a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea, modificato dal regolamento (UE) n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 e, da ultimo, dal regolamento (UE) 2023/2674 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 della Commissione, del 25 ottobre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione della rete d'in-



formazione sulla sostenibilità agricola, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole, il cui allegato II indica in 9.418 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia;

Visto in particolare l'allegato X del suindicato regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 il quale stabilisce, per l'esercizio contabile 2025, l'importo massimo di euro 580,27 per scheda aziendale debitamente consegnata e approvata dalla Commissione europea;

Vista la nota del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CREA) n. 10053 dell'11 febbraio 2025 registrata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con protocollo in entrata n. 0072597 del 17 febbraio 2025, con la quale il CREA ha trasmesso la relazione programmatica e il Piano finanziario per la Rete di informazione sulla sostenibilità agricola RISA (ex RICA) per l'anno 2025;

Visto il decreto direttoriale n. 102745 del 5 marzo 2025 con il quale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha affidato a una Commissione ministeriale il compito di effettuare l'analisi dell'adeguata riconducibilità delle spese preventivate dal CREA rispetto alle attività che l'ente si prefigge di svolgere per l'indagine RISA 2025;

Vista la relazione n. 151488 del 2 aprile 2025 della Commissione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha ritenuto ammissibile il Piano finanziario RICA/RISA 2025 presentato dal CREA per un importo pari a 10.068.689,00 euro;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste protocollo n. 174242 del 16 aprile 2025, con il quale si approva il Piano finanziario per la Rete di informazione sulla sostenibilità agricola (RISA ex RICA) relativo all'anno 2025, predisposto dal CREA con nota n. 10053 dell'11 febbraio 2025, quantificato in 10.068.689,00 euro per una durata di dodici mesi a partire dal 1° aprile 2025;

Vista la nota n. 177169 del 17 aprile 2025, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a fronte di contributi europei pari a 5.464.957,00 euro, richiede l'intervento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il cofinanziamento della quota nazionale di 4.603.732,00 euro del predetto programma (censito sul sistema finanziario Igrue con il codice RETERISA2025);

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione dell'8 luglio 2025 che si è tenuta in videoconferenza;

Decreta:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA/RISA),

per l'anno 2025, è autorizzato in favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ente vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un finanziamento di 4.603.732,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico nella contabilità speciale 5846 aperta in favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dallo stesso Ministero, secondo le seguenti modalità:

a) una prima anticipazione di 2.301.866,00 euro, pari al 50 per cento dell'importo a proprio carico, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse europee;

b) una seconda anticipazione di 1.611.306,20 euro, pari al 35 per cento dell'importo a proprio carico, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del saldo spettante quale contributo definitivo dell'Unione;

c) una quota, a titolo di saldo, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse dell'Unione alla Commissione europea, il suindicato Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2025

*L'Ispettore generale capo:* ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1357

25A04893



DECRETO 25 luglio 2025.

**Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per l'annualità 2024 del Piano strategico della politica agricola comune (PAC) 2023-2027 – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).** (Decreto n. 18/2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla suindicata legge n. 183 del 1987;

Vista l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre del 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141 del 1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306 del 2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra-periferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione dell'8 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale (allegato XI);

Tenuto conto che - in conformità alle disposizioni di cui all'art. 103, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2115 - l'Italia ha deciso, nel relativo Piano strategico della PAC, di trasferire per gli anni civili dal 2023 al 2026 la percentuale del 3,48% delle dotazione per i pagamenti diretti (FEAGA) alla dotazione nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per un ammontare pari a 126.285.292,00 euro annui dal 2024 al 2027, per un totale complessivo di 505.141.168,00 euro;


Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 che approva il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato - Regioni il 21 giugno 2022 (repertorio atti n. 126/CSR), ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di ripartizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'intesa relativamente al riparto tra le regioni, le province autonome e gli interventi a titolarità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (tipo di intervento «Gestione del rischio» e Rete PAC 2023-2027) della quota FEASR 2023-2027, della relativa spesa pubblica e dell'ammontare di quota nazionale distinto tra quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 e quota a carico delle regioni e delle province autonome;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 27 dicembre 2022, n. 55, concernente l'utilizzo del Fondo di rotazione per il cofinanziamento nazionale del Piano strategico nazionale di cui al citato regolamento (UE) 2021/2115 e di alcune misure anticrisi;

Considerato che la suindicata delibera CIPESS n. 55 del 2022 all'art. 1 stabilisce che il cofinanziamento pubblico di parte nazionale del Piano strategico della politica agricola comune per il ciclo di programmazione 2023-2027 è assicurato mediante il ricorso al Fondo di rotazione di cui



all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 nei limiti dell'importo complessivo di 6.629.502.666,00 euro per gli interventi relativi alla Programmazione FEASR 2023-2027;

Considerato che la citata delibera CIPESS n. 55 all'art. 2 definisce i tassi di cofinanziamento nazionale per gli interventi a carico del FEASR distinguendo tra:

a) interventi del Piano strategico PAC 23-27 a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (tipo intervento nazionale «Gestione del rischio»);

b) attività della Rete nazionale della PAC 23-27 di cui all'art. 126 del regolamento (UE) 2021/2115;

c) regioni meno sviluppate (territori della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

d) regioni in transizione (territori di Abruzzo, Marche e Umbria);

e) regioni più sviluppate (territori dell'Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano);

Tenuto conto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 51, 52 e 53 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dalla suindicata delibera CIPESS n. 55 del 2022 il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 concorre nella misura del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica per gli interventi attribuiti alla titolarità delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e la restante quota del 30 per cento rimane a carico dei bilanci delle regioni e delle predette province autonome; mentre per gli interventi a titolarità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (tipo intervento nazionale «Gestione del rischio») e per le attività della Rete nazionale della PAC 23-27 il Fondo di rotazione provvede integralmente (ossia nella misura del 100 per cento) al cofinanziamento pubblico di parte nazionale;

Visti l'art. 104, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) 2021/2115, in base al quale alcuni elementi del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 possono essere stabiliti a livello regionale, e l'art. 106, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in base al quale gli Stati membri elaborano i rispettivi piani strategici della PAC in collaborazione con le rispettive regioni conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico;

Tenuto conto dei complementi di programmazione regionali approvati dalle rispettive giunte regionali e provinciali attraverso i quali le Autorità di gestione regionali di cui all'art. 123 paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, attuano gli interventi nazionali con elementi regionali e gli interventi a carattere esclusivamente regionale presenti nel Piano strategico PAC 23-27;

Visto l'art. 1, comma 244, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 581315 del 19 ottobre 2023, che definisce il piano finanziario relativo alla programmazione 2023-2027, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo alla Rete PAC 2023-2027 e all'intervento nazionale a titolarità del medesimo ministero di «gestione del rischio», con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale distinta per singola annualità a carico del Fondo di rotazione;

Vista la nota n. 304699 del 4 luglio 2025 con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste richiede l'attivazione del cofinanziamento statale relativo all'annualità 2024 a valere sul Piano strategico PAC 2023-2027;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 15 luglio 2025, svoltasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per l'annualità 2024, del piano strategico nazionale che beneficia del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 - sulla base della ventilazione annuale degli interventi di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2023-2027 della spesa pubblica distinta per quota FEASR, cofinanziamento nazionale pubblico a carico del citato Fondo di rotazione e quota a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome - ammonta complessivamente a euro 1.346.129.942,66.

2. Le erogazioni sono effettuate agli Organismi pagatori riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate ai Servizi della Commissione europea per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo di coordinamento.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per i complementi di programmazione di rispettiva competenza, nonché gli organismi pagatori riconosciuti, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2 e verificano che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di attuazione degli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli stessi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.


5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2025

*L'Ispectore generale capo:* ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1353



Piano finanziario di dettaglio degli interventi di sviluppo rurale PAC 23-27

<b>Interventi di Sviluppo rurale</b>	<b>Quota Stato Annualità 2024</b>
Abruzzo	29.104.100,70
Basilicata	32.252.641,97
Bolzano	22.943.211,38
Calabria	55.533.353,27
Campania	81.211.290,17
Emilia Romagna	77.366.681,71
Friuli Venezia Giulia	19.282.453,66
Lazio	51.041.110,08
Liguria	17.541.094,88
Lombardia	70.443.895,82
Marche	32.465.661,37
Molise	11.135.840,33
Piemonte	63.747.059,99
Puglia	83.702.710,95
Sardegna	57.846.071,30
Sicilia	104.243.632,33
Toscana	63.886.228,64
Trento	16.856.790,80
Umbria	42.710.730,63
Valle d'Aosta	7.781.558,43
Veneto	69.423.330,14
<b>Totale Regioni e PP.AA.</b>	<b>1.010.519.448,54</b>
Tipo Intervento Naz. MASAF Gestione del rischio	328.237.703,95
Rete PAC 2023-2027	7.372.790,16
<b>TOTALE</b>	<b>1.346.129.942,66</b>



## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 agosto 2025.

**Autorizzazione alla «Scuola Adleriana di psicoterapia del CRIFU» a spostare la sede principale di Milano, mantenendo il medesimo numero di allievi.**

### IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA  
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 12 dicembre 2024, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola Adleriana di psicoterapia del CRIFU» ha chiesto lo spostamento della sede principale di Milano, da via Temperanza n. 6, che verrà chiusa, a via Ariberto n. 3, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la comunicazione del 17 luglio 2025 con la quale la «Scuola Adleriana di psicoterapia del CRIFU» ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede di Milano, via Temperanza n. 6, sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 20 febbraio 2025, n. 50, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

### Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola Adleriana di psicoterapia del CRIFU» è autorizzata a spostare la sede principale di Milano, da via Temperanza n. 6, che verrà chiusa, a via Ariberto n. 3, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2025

*Il direttore generale:* CERRACCHIO

25A04930


DECRETO 20 agosto 2025.

**Autorizzazione all'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» a spostare la sede periferica di Bari a Verona, con contestuale aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da diciassette a venti unità e, per l'intero corso da sessantotto a ottanta unità.**

### IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA  
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;



Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 24 marzo 2025, e successive integrazioni, con la quale l'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» ha chiesto lo spostamento della sede periferica di Bari, da Villaggio del Fanciullo, piazza Giulio Cesare n. 13, che verrà chiusa, a Verona, via San Giuseppe n. 11, con contestuale aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da diciassette a venti unità, e, per l'intero corso, da sessantotto a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 26 maggio 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025, n. 173, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Vista la comunicazione del 12 agosto 2025 con la quale l'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede di Bari, Villaggio del Fanciullo, piazza

Giulio Cesare n. 13, sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» è autorizzata a spostare la sede periferica di Bari, da Villaggio del Fanciullo, piazza Giulio Cesare n. 13, che verrà chiusa, a Verona, via San Giuseppe n. 11.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è aumentato da diciassette a venti unità e, per l'intero corso, da sessantotto a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2025

*Il direttore generale:* CERRACCHIO

25A04931

DECRETO 20 agosto 2025.

**Autorizzazione alla «Scuola Adleriana di psicoterapia dell'Istituto Alfred Adler di Milano», per la sede principale di Brescia, ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da quindici a diciannove unità e per l'intero corso, da sessanta a settantasei unità.**


#### IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla



base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 7 settembre 2024, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola Adleriana di psicoterapia dell'Istituto Alfred Adler di Milano» ha chiesto per la sede principale di Brescia, l'aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da quindici a diciannove unità, e, per l'intero corso, da sessanta a settantasei unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 marzo 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025, n. 173, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola Adleriana di psicoterapia dell'Istituto Alfred Adler di Milano» è autorizzata, per la sede principale di Brescia, ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da quindici a diciannove unità e, per l'intero corso, da sessanta a settantasei unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2025

*Il direttore generale:* CERRACCHIO

25A04932

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 agosto 2025.

**Determinazione delle tariffe per i servizi resi nell'ambito del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407 recante «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993» e, in particolare, l'art. 5, comma 12, che dispone che con decreto del Ministro della salute sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994», e, in particolare, l'art. 47;

Visto il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 111 del regolamento (UE) 2017/745, in base al quale gli Stati membri possono riscuotere tariffe per le attività stabilite dal regolamento medesimo, purché l'entità delle tariffe sia stabilita in maniera trasparente e sulla base dei principi del recupero dei costi, informando la Commissione e gli altri Stati membri almeno tre mesi prima dell'adozione della struttura e dell'entità delle tariffe e mettendo a disposizione del pubblico su richiesta la struttura e l'ammontare delle tariffe;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'art. 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53»;

Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 che individua, il Ministero della salute quale autorità competente ai sensi dell'art. 101 del regolamento (UE) 2017/745 nonché quale autorità responsabile degli organismi notificati ai sensi dell'art. 35 del regolamento medesimo;



Visto, altresì, l'art. 30 del citato decreto legislativo n. 137 del 2022, in base al quale con uno o più decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe per le attività previste dal regolamento e le relative modalità di pagamento, da aggiornare con cadenza almeno triennale;

Visto l'art. 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto 14 luglio 2004 recante determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero della salute e relative modalità di pagamento, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto 26 gennaio 2005 recante «Determinazione delle tariffe per le attività effettuate dal Ministero della salute, finalizzate all'autorizzazione per lo svolgimento delle indagini cliniche, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 14 dicembre 1992, n. 507»;

Visto il decreto 6 agosto 2021 recante «Individuazione delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 12 novembre 2021;

Visto l'art. 120 del regolamento (UE) 2017/745, in base al quale le certificazioni rilasciate conformemente alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE mantengono la propria validità per un periodo transitorio le cui scadenze, in base alla classe di rischio del dispositivo medico, sono indicate nell'articolo medesimo;

Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione delle tariffe per le nuove attività stabilite dal regolamento (UE) 2017/745 e all'aggiornamento delle tariffe, già previste dai provvedimenti sopra indicati, in considerazione delle nuove procedure indicate dal regolamento (UE) 2017/745, sulla base del costo effettivo del servizio rilevato sulla base del costo orario medio del personale impiegato nelle relative attività;

Decreta:

Art. 1.

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto individua, ai sensi dall'art. 30, del decreto legislativo n. 137/2022, gli importi e le relative modalità di pagamento delle tariffe spettanti al Ministero della salute per i servizi resi in qualità di «autorità competente» e di «autorità responsabile degli organismi notificati» in attuazione del regolamento (UE) 2017/745.

2. Il presente decreto si applica ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

4. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nell'art. 2 del regolamento (UE) 2017/745.

Art. 2.

#### *Tariffe*

1. Le tariffe dovute per le attività svolte dal Ministero della salute in qualità di autorità competente, nonché di autorità responsabile degli organismi notificati, ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, sono individuate nella tabella di cui all'allegato, parte integrante del presente decreto.

2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. 1 affluiscono al capo XX, capitolo 2228 denominato Tariffe dovute per le attività svolte dal Ministero della salute in qualità di autorità competente, nonché di autorità responsabile degli organismi notificati, ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, e sono successivamente riassegnati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137.

3. Nella causale del versamento occorre specificare:

a) la denominazione del procedimento per il quale è effettuato il versamento come riportata nell'allegato al presente decreto;

b) la denominazione della società o ente richiedente o destinatario del servizio;

c) per le indagini cliniche anche il codice identificativo riportato nell'istanza.

4. Per i servizi resi ad istanza di parte l'attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa dovuta deve essere allegata alla domanda presentata al Ministero della salute. L'omesso invio dell'attestazione di pagamento della tariffa dovuta è condizione ostativa al prosieguo del procedimento.

5. Per i procedimenti, tariffati dal presente decreto, per cui non è prevista un'istanza da parte dell'organismo notificato, la tariffa deve essere versata entro trenta giorni dalla data di richiesta da parte dell'ufficio competente.

6. Le tariffe di cui al comma 1, sono dovute per l'attività istruttoria espletata, anche nell'ipotesi di provvedimento finale negativo.

7. Il pagamento delle tariffe dovute, è effettuato mediante versamento secondo le modalità indicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Art. 3.


#### *Aggiornamento delle tariffe*

1. Le tariffe stabilite dal presente decreto vengono aggiornate e rideterminate, nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare con cadenza almeno triennale.

Art. 4.

#### *Disposizioni transitorie e abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le voci: a) «Autorizzazione per lo svolgimento delle indagini cliniche ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dell'art. 7 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 507»; b) «Dispositivi medici - Rilascio certificato di libera vendita» del decreto 6 agosto 2021 recante «Individuazione delle tariffe e



dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati», sono sostituite da quelle indicate ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata al presente decreto.

2. Il decreto 14 luglio 2004, così come modificato dal decreto 18 febbraio 2015, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 7 agosto 2025

*Il Ministro della salute*  
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2025  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1134

ALLEGATO

	Denominazione del procedimento	Importo dovuto
1	Valutazione ai fini della designazione e della notifica degli Organismi notificati. Rivalutazione degli Organismi notificati ai sensi dell'art. 44 del regolamento (UE) 2017/745	Euro 50.203,77
2	Monitoraggio degli Organismi notificati ai sensi dell'art. 44 del regolamento (UE) 2017/745	Euro 12.443,43
3	Estensione della designazione dell'Organismo notificato ai sensi dell'art. 46 del regolamento (UE) 2017/745.  La tariffa si riferisce ad una richiesta di estensione per uno dei codici indicati nel regolamento (UE) 2017/2185 o per una procedura di valutazione della conformità (cfr. art. 52 regolamento (UE) 2017/745)  La tariffa è incrementata di euro 1.280,25 per ogni ulteriore codice o procedura di valutazione della conformità.	Euro 13.165,08
4	Esame delle domande di indagine clinica condotto per dimostrare la conformità di dispositivi medici, ai sensi degli art. 70 del regolamento (UE) 2017/745	Euro 3.397,78
5	Rilascio di certificati di «libera vendita» (CLV) per dispositivi medici marcati CE ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 o ai sensi delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE in numero uguale o minore di 100	Euro 191,85
6	Rilascio di certificati di «libera vendita» (CLV) per dispositivi medici marcati CE ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 o ai sensi delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE in numero superiore a 100	Euro 296,62

25A04921

DECRETO 7 agosto 2025.

**Determinazione delle tariffe per i servizi resi nell'ambito del regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407 recante «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993» e, in particolare, l'art. 5, comma 12, che dispone che con decreto del Ministro della salute sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994», e, in particolare, l'art. 47;

Visto il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e la decisione 2010/227/UE della Commissione del 19 aprile 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 104 del regolamento (UE) 2017/746, in base al quale gli Stati membri possono riscuotere tariffe per le attività stabilite dal regolamento medesimo, purché l'entità delle tariffe sia stabilita in maniera trasparente e sulla base dei principi del recupero dei costi, informando la Commissione e gli altri Stati membri almeno tre mesi prima dell'adozione della struttura e dell'entità delle tariffe e mettendo a disposizione del pubblico su richiesta la struttura e l'ammontare delle tariffe;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell'art. 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53»;

Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 che designa, il Ministero della salute quale autorità competente ai sensi dell'art. 96 del regolamento (UE) 2017/746 nonché autorità responsabile degli organismi notificati ai sensi dell'art. 31 del regolamento medesimo;

Visto, altresì, l'art. 28 del citato decreto legislativo n. 138 del 2022, in base al quale con uno o più decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Mi-



nistro dell'economia e delle finanze, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe per le attività previste dal regolamento e le relative modalità di pagamento, da aggiornare con cadenza almeno triennale;

Visto l'art. 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto 14 luglio 2004 recante determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero della salute e relative modalità di pagamento, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto 6 agosto 2021 recante «Individuazione delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 12 novembre 2021;

Visto l'art. 110 del regolamento (UE) 2017/746, in base al quale le certificazioni rilasciate conformemente alla direttiva 98/79/CE, mantengono la propria validità per un periodo transitorio le cui scadenze, in base alla classe di rischio del dispositivo medico-diagnostico in vitro, sono indicate nell'articolo medesimo;

Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione delle tariffe per le nuove attività stabilite dal regolamento (UE) 2017/746 e all'aggiornamento delle tariffe, già previste dai provvedimenti sopra indicati, in considerazione delle nuove procedure indicate dal regolamento (UE) 2017/746, sulla base del costo effettivo del servizio rilevato sulla base del costo orario medio del personale impiegato nelle relative attività;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto individua, ai sensi dall'art. 28, del decreto legislativo n. 138/2022, gli importi e le relative modalità di pagamento delle tariffe spettanti al Ministero della salute per i servizi resi in qualità di «autorità competente» e di «autorità responsabile degli organismi notificati» in attuazione del regolamento (UE) 2017/746.

2. Il presente decreto si applica ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nell'art. 2 del regolamento (UE) 2017/746.

Art. 2.

*Tariffe*

1. Le tariffe dovute per le attività svolte dal Ministero della salute in qualità di autorità competente, nonché di autorità responsabile degli organismi notificati, ai sensi del regolamento (UE) 2017/746, sono individuate nella tabella di cui all'allegato, parte integrante del presente decreto.

2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. 1 affluiscono al capo XX, capitolo 2229 denominato «Tariffe dovute per le attività svolte dal Ministero della salute in qualità di autorità competente, nonché di autorità responsabile degli organismi notificati, ai sensi del regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro» e sono successivamente riassegnati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138.

3. Nella causale del versamento occorre specificare:

a) la denominazione del procedimento per il quale è effettuato il versamento come riportata nell'allegato al presente decreto;

b) la denominazione della società o ente richiedente o destinatario del servizio;

c) per gli studi delle prestazioni anche il codice identificativo riportato nell'istanza.

4. Per i servizi resi ad istanza di parte l'attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa dovuta deve essere allegata alla domanda presentata al Ministero della salute. L'omesso invio dell'attestazione di pagamento della tariffa dovuta è condizione ostativa al prosieguo del procedimento.

5. Per i procedimenti, tariffati dal presente decreto, per cui non è prevista un'istanza da parte dell'organismo notificato la tariffa deve essere versata entro trenta giorni dalla data di richiesta da parte dell'ufficio competente.

6. Le tariffe di cui al comma 1, sono dovute per l'attività istruttoria espletata, anche nell'ipotesi di provvedimento finale negativo.

7. Il pagamento delle tariffe dovute, è effettuato mediante versamento secondo le modalità indicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Art. 3.

*Aggiornamento delle tariffe*


1. Le tariffe stabilite dal presente decreto vengono aggiornate e rideterminate, nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare con cadenza almeno triennale.

Art. 4.

*Disposizioni transitorie e abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la voce: «Dispositivi medico diagnostici in vitro - Rilascio certificato di libera vendita» del decreto 6 agosto 2021 recante «Individuazione delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati», è sostituita da quelle indicate ai numeri 5 e 6 della tabella allegata al presente decreto.

2. Il decreto 14 luglio 2004, così come modificato dal decreto 18 febbraio 2015, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 7 agosto 2025

*Il Ministro della salute*  
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2025  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1133

ALLEGATO

	Denominazione del procedimento	Importo dovuto
1	Valutazione ai fini della designazione e della notifica degli Organismi notificati. Rivalutazione degli Organismi notificati ai sensi dell'art. 40, paragrafo 10 del regolamento (UE) 2017/746	Euro 50.203,77
2	Monitoraggio degli Organismi notificati ai sensi dell'art. 40 del regolamento (UE) 2017/746	Euro 12.443,43

3	Estensione della designazione dell'Organismo notificato ai sensi dell'art. 42 del regolamento (UE) 2017/746.  La tariffa si riferisce ad una richiesta di estensione per uno dei codici indicati nel regolamento (UE) 2017/2185 o per una procedura di valutazione della conformità (cf: art. 48 regolamento (UE) 2017/746)  La tariffa è incrementata di euro 1.280,25 per ogni ulteriore codice o procedura di valutazione della conformità.	Euro 13.165,08
4	Esame delle domande di studi delle prestazioni condotti per dimostrare la conformità di dispositivi medico-diagnostici in vitro, ai sensi dell'art. 66 del regolamento (UE) 2017/746, ad esclusione degli studi che comportano test diagnostici di accompagnamento che utilizzano solo campioni inutilizzati	Euro 3.397,78
5	Rilascio di certificati di «libera vendita» (CLV), per dispositivi medico-diagnostici in vitro marcati CE ai sensi del regolamento (UE) 2017/746 o ai sensi della direttiva 98/79/CE in numero uguale o minore di 100	Euro 191,85
6	Rilascio di certificati di «libera vendita» (CLV), per dispositivi medico-diagnostici in vitro marcati CE ai sensi del regolamento (UE) 2017/746 o ai sensi della direttiva 98/79/CE in numero superiore a 100	Euro 296,62

25A04922

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

#### Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Dolo

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera B2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del Segretario generale n. 118 del 17 luglio 2025 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Dolo (VE).

L'affissione all'albo pretorio comunale è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.


Il decreto segretariale è consultabile sul sito: [www.distrettoalpiorientali.it](http://www.distrettoalpiorientali.it)

25A04929


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-211) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.


Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 9 1 1 \*

€ 1,00

